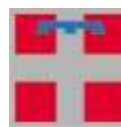




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Rifiuti – Allegati

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Tipologia Documento:

Relazione RIFIUTI_SEMPLIFICAZIONI

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Elaborato per: Regione Piemonte

Codice Riferimento Scheda Moon	
Codice Scheda Assistenza Tecnica	
Titolo Progetto AT	Piano Attività Semplificazione 2025: Procedura P.4 RIFIUTI – D.M. 127 del 28/06/2024
Ente Soggetto Destinatario	Regione Piemonte
Responsabile dell'Ente Soggetto Destinatario	

Elaborato da:

Nome e Cognome	Profilo professionale	Firma
Luca Bruzzo	Ingegnere Chimico	
CONDIVISO CON		
Marcello Bonini Lucia Franzese	Referente di Struttura Complessa Geologo Avvocato	
Data consegna: 10/10/2025	Modalità di consegna: /	Rev: 2 Ricevente



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

PREMESSA

La consulenza richiesta è stata svolta nell'ambito dell'intervento 1000 Esperti PNRR e nel rispetto del Piano Territoriale Regionale approvato con DGR n. 5-4317 del 10 dicembre 2021 e ss. mm. e ii. Regione Piemonte, in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento, cura il raccordo con il Dipartimento di Funzione Pubblica, amministrazione centrale titolare, ed ha conferito l'incarico al sottoscritto ing. Luca Bruzzo nell'ambito del rapporto contrattuale gestito dalla Regione e per le finalità previste dal Piano Territoriale Regionale.

I pareri ed i contenuti riportati nel presente documento non sono da intendersi "obbligatori" o "vincolanti"; il materiale prodotto è acquisito da Regione Piemonte-Settore XST032 ai fini della gestione del Progetto 1000 Esperti e delle attività di rendicontazione, nel rispetto delle disposizioni di legge.

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI/NORMATIVI

D.M. Ambiente 20 ottobre 2022, n. 152

D.M. Ambiente 28 giugno 2024, n. 127

DECRETO 27 settembre 2022, n. 152

D.lgs. 152/2006 articolo 184-ter, comma 2

SINTESI DELL'ATTIVITÀ GIÀ SVOLTA AI FINI DELLA PRESENTE ASSISTENZA TECNICA

In prima battuta si è provveduto ad una analisi e relativi approfondimenti sul D.M. ambiente 127/2024 ed a un contestuale confronto con il precedente D.M. ambiente 152/2022.

A seguire si propongono i primi quesiti raccolti e le relative risposte pervenute.



QUESITI POSTI DA ANPAR AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E RISPOSTE RICEVUTE

Quesito 1:

Articolo 1 co. 2: "2. Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo".

Approfondimento:

- 1) Si chiede al Ministero di ribadire l'esclusione dall'adeguamento al Dm 127/2024 per le autorizzazioni EoW caso per caso che rispecchiano le condizioni di cui all'art. 1, comma 2 sopra richiamato, anche in virtù del fatto che il provvedimento in ogni caso parla di "rilascio e rinnovo" e non di revisione o adeguamento di queste autorizzazioni oggi in vigore.
- 2) Inoltre, in considerazione del fatto che sempre l'art. 1, comma 2 rimanda per le autorizzazioni EoW caso per caso unicamente all'art. 184ter, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006, si chiede di confermare il disposto normativo per cui le stesse autorizzazioni in sede di rinnovo o rilascio continueranno ad essere esaminate ai sensi dell'art. 184ter comma 3, in ossequio alle Linee Guida SNPA 41/2022 e dunque in maniera del tutto svincolata dalle condizioni fissate nel Dm 127/2024.

Risposte:

In merito a quanto richiesto al **punto 1)**, si rammenta come sin dall'entrata in vigore del precedente dm 152/2022 sia stato introdotto, all'articolo 8, l'obbligo di adeguare le autorizzazioni esistenti. Tale obbligo è presente altresì nel dm 127/2024 attualmente in vigore al medesimo articolo 8:

"1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell'aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. [...]". Si rappresenta come l'articolo 8 non preveda casi di esclusione in tal senso. Tuttavia, per **operazioni di recupero svolte sui rifiuti NON ricompresi nell'allegato 1 o per quelli compresi ma non utilizzati per gli scopi di cui all'allegato 2 è AMMISSIBILE ritenere che l'operatore possa NON presentare l'istanza di adeguamento entro i 180 gg dalla pubblicazione del DM e limitarsi ad attendere le scadenze previste per il rinnovo**



In merito al **punto 2)**, si chiarisce quanto segue.

L'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 stabilisce un ordine gerarchico in funzione del quale, al comma 3, viene previsto che *“in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2”* (ossia i Regolamenti comunitari o nazionali *end-of-waste* per specifiche tipologie di rifiuto) le varie tipologie di autorizzazione sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE (così come riformata dalla Dir. 2018/851): il cosiddetto *“caso per caso”*. Si rammenta, altresì, come il Consiglio di Stato attraverso la sentenza n. 1229/2018 abbia affermato con chiarezza la centralità della normativa nazionale nel riconoscimento dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. Appare evidente, dunque, che laddove esista una norma specifica di rango nazionale (i.e. i Regolamenti *end-of-waste* recanti la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto), è la stessa a trovare applicazione, nei suoi termini e nei suoi limiti.

Pertanto, per i codici EER e gli scopi specifici disciplinati dal Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006 (D.M. n. 127/2024), le autorizzazioni dovranno sempre fare riferimento ai criteri e ai parametri stabiliti dal Regolamento medesimo.

Laddove, invece, non sussista una norma nazionale, oppure qualora la casistica specifica non inerisca al campo di applicazione della medesima - trattando codici di rifiuti EER non ammessi dal Regolamento EoW di riferimento, o parzialmente non compresi, o ricompresi ma utilizzati per scopi specifici diversi - l'Autorità competente per quei codici e per quegli scopi specifici non disciplinati dalla norma nazionale dovrà procedere ad un procedimento autorizzatorio, per l'appunto, caso per caso, restando ferma l'obbligatorietà del parere vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, del D. Lgs. 152/2006.

Si rappresenta, infine, che qualora i rifiuti siano solo in parte elencati nella tabella 1 dell'Allegato 1 l'autorizzazione comprenderà:

- per i rifiuti elencati nella tabella 1 dell'Allegato 1 e destinati agli scopi specifici di cui all'Allegato 2, la cessazione della qualifica di rifiuto nel rispetto dei criteri di cui al dm 127/2024;
- per i restanti rifiuti, previo parere obbligatorio e vincolante delle ARPA/ISPRA, la cessazione della qualifica di rifiuto avverrà nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui all'articolo 184-ter sulla base dell'istruttoria svolta dall'autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni cd caso per caso.

•



Quesito 2:

Articolo 2, comma 1 “g) «lotto di aggregato recuperato»: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato”;

Approfondimento:

Si chiede al Ministero se ritiene corretta la lettura per cui, in linea con la normativa tecnica di settore, è possibile verificare le caratteristiche degli aggregati anche in continuo con le frequenze di controllo previste dal sistema di controllo della produzione in fabbrica (prospetto C.1 della UNI EN 13242) e non sui singoli lotti prodotti.

Risposte:

ANPAR fa salve le procedure per la dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3 del dm 127/2024 e si **riferisce esclusivamente le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5 del regolamento de quo.**

La normativa tecnica UNI EN 13242, cui fa riferimento ANPAR, afferisce alle frequenze di campionamento, mentre la norma tecnica UNI 932-1, cui fa riferimento il dm 127/2024, descrive le caratteristiche del campione globale, le quantità e il numero di prelievi per il campionamento finalizzato alle verifiche delle caratteristiche prestazionali dell'aggregato recuperato.

Tanto premesso, e sulla base della definizione di lotto di aggregato recuperato, si può ritenere che la sola verifica delle caratteristiche prestazionali possa avvenire mediante campionamento continuo, purché riferibile a ciascun lotto.

Questo perché l'Allegato 1 lettera c) prevede che Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

APPENDICE (normativa)

C CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

C.1

Introduzione

La presente appendice specifica un sistema di controllo della produzione in fabbrica degli aggregati al fine di garantire la conformità ai relativi requisiti della presente norma.

Le prestazioni del sistema di controllo della produzione in fabbrica devono essere valutate sulla base dei principi utilizzati nella presente appendice.



C.5.3

Frequenza ed ubicazione dell'ispezione, del campionamento e delle prove

La documentazione di controllo della produzione deve descrivere la frequenza e la natura delle ispezioni. La frequenza di campionamento e le prove, quando richieste, devono essere eseguite per le caratteristiche rilevanti specificate nei prospetti C.1 e C.2.

- Nota 1 La frequenza delle prove è generalmente correlata ai periodi di produzione. Un periodo di produzione è definito come un'intera settimana, mese o anno di giorni lavorativi di produzione.
- Nota 2 I requisiti per il controllo della produzione in fabbrica possono comprendere esami visivi. Qualsiasi scarto indicato da queste ispezioni può portare ad un aumento delle frequenze delle prove.
- Nota 3 Quando il valore misurato s'avvicina ad un limite specificato, può essere necessario aumentare la frequenza.
- Nota 4 In condizioni speciali le frequenze delle prove possono essere diminuite al di sotto di quelle riportate nei prospetti C.1 e C.2. Queste condizioni possono essere:
- apparecchiatura di produzione altamente automatizzata;
 - esperienza a lungo termine di regolarità di proprietà speciali;
 - giacimenti ad alto grado di conformità;
 - attivazione di un sistema di gestione della qualità con misure eccezionali di sorveglianza e di monitoraggio del processo di produzione.

Il produttore deve preparare un programma di frequenza delle prove tenendo conto dei requisiti minimi dei prospetti C.1 e C.2.

I motivi della diminuzione delle frequenze delle prove devono essere riportati nel documento del controllo della produzione in fabbrica.

5

CAMPIONE GLOBALE, QUANTITÀ E NUMERO DEI PRELIEVI

La quantità del campione globale deve essere calcolata tenendo conto della natura e del numero delle prove, delle dimensioni degli aggregati e della loro massa volumica.

Se vi è necessità di sottoporre a prova prelievi separati, invece del campione globale, la quantità dei prelievi deve essere calcolata sulla base degli stessi parametri sopra indicati. Scegliere il numero dei prelievi, presi per formare il campione globale, sulla base delle passate esperienze di campionamento per aggregati simili provenienti da condizioni di produzione similari.

Tali esperienze devono essere basate preferibilmente sui risultati dei resoconti di prova.

- Nota 1 Si consiglia di calcolare la massa minima di un campione globale secondo l'equazione seguente:

$$M = 6 \times \sqrt{D} \times \rho_b$$

dove:

M è la massa del campione, in kilogrammi;

D è la dimensione massima dei granuli, in millimetri;

ρ_b è la massa volumica in fruscio, in megagrammi per metro cubo, determinata come specificato nel prEN 1097-3.

- Nota 2 Una procedura che i produttori possono utilizzare per controllare se il numero di prelievi che stanno effettuando è adeguato ai loro prodotti e procedimenti è indicata nell'appendice B.

o



Quesito 3:

Articolo 8, comma 4: *“4. Fatta salva l'immediata applicabilità dell'articolo 5, comma 4, i produttori di aggregato recuperato operano nel rispetto dei criteri contenuti nel presente regolamento, a seguito dell'ottenimento dell'aggiornamento o del rinnovo delle autorizzazioni, o del decorso dei termini di efficacia della comunicazione aggiornata.”*

Articolo 5, comma 4: *“4. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3, il produttore di aggregato recuperato preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma Uni 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma Uni/Tr 11682. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla tabella 5, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma Uni 932-1. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi”;*

Approfondimento:

L' articolo 5, comma 4 prevede che il produttore:

- prelevi un campione da ogni lotto di aggregato in conformità alla norma Uni 10802 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- conservi presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della DdC – per le verifiche di conformità e idoneità volte al rispetto delle norme tecniche di cui alla Tab. 5, prelevi il campione in conformità alla norma Uni 932-1

Considerato che è alquanto probabile una sfasatura temporale anche di lunga durata fra la data di presentazione della domanda di adeguamento e quella di ottenimento del nuovo titolo autorizzativo, si chiede al Ministero di precisare quale parte della norma è operativa dal 26 settembre 2024 (data di entrata in vigore del Dm 127/2024).

Risposte:

Nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento delle comunicazioni ex art. 216, dell'aggiornamento o del rinnovo dell'autorizzazione, i produttori di aggregato recuperato operano in conformità ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento, fatta salva l'applicazione del termine di conservazione dei campioni eseguiti a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento (i.e. 26/9/2024) pari ad un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di conformità.

Dal 26/9/2024 il produttore di aggregato recuperato altresì preleva i campioni in conformità alla norma Uni 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma Uni/Tr 11682.

•



Quesito 4:

Articolo. 8, comma 2: *“Nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle autorizzazioni concesse ai sensi del Capo IV, del Titolo 1, della parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto, i produttori di aggregato recuperato operano in conformità ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento. Nel caso in cui, all'entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione sia in fase di rinnovo ai sensi degli articoli 29-octies, o 208, comma 12, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i produttori di aggregato recuperato operano, fino alla conclusione della stessa, in conformità ai titoli oggetto di rinnovo”.*

Approfondimento:

- 1) Si chiede al Ministero di chiarire: se durante il periodo transitorio un impianto che presenti istanza ad es. per estendere l'area autorizzata debba contestualmente e necessariamente adeguarsi alle modalità operative di cui al Dm 127/2024, oppure possa aspettare i termini concessi dal comma 1 dell'art. 8 del citato Dm;
- 2) se l'istanza di campagna di impianti mobili di cui al comma 15 dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 da presentarsi nel periodo transitorio offerto dallo stesso comma 2 dell'art. 8, tramite l'utilizzo di un impianto mobile autorizzato ante 26 settembre 2024, debba essere presentata richiamando le procedure di recupero di cui all'Atto autorizzativo esistente o debba necessariamente ispirarsi alle procedure di recupero di cui al Dm 127/2024.

Risposte:

L'articolo 8 dispone che il produttore dell'aggregato recuperato presenti all'autorità competente un aggiornamento dell'autorizzazione/comunicazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso *“ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento”.*

Le istanze afferenti a condizioni impiantistiche verranno valutate dalle Autorità competenti in sede di istruttoria dell'istanza e, in caso di modifiche sostanziali, dovendo l'autorità competente rilasciare un nuovo titolo autorizzativo, questo titolo sarà emanato ai sensi della norma vigente, quindi ai sensi del DM 127/2024 o ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3 (cd. caso per caso).

Ai sensi del comma 15 dell'articolo 208 gli impianti mobili di smaltimento o di recupero sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale mentre per lo svolgimento delle singole campagne di attività l'interessato effettua solo una comunicazione alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto.

Le condizioni per l'esercizio delle campagne mobili (ai fini del riconoscimento dell'*end of waste*) sono contemplate nell'autorizzazione per la quale vige lo stesso regime transitorio valido per le autorizzazioni previste per gli impianti fissi.

Pertanto, l'istanza di inizio campagna di impianti mobili da presentarsi nel periodo transitorio richiamerà l'atto autorizzativo (allegandolo) al momento vigente, fermi restando i termini di aggiornamento dell'autorizzazione previsti dall'art. 8 co 1.

•



Quesito 5:

Allegato 1, punto c) ultimo periodo: “c) *Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore*

[...]

Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati. Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto di trattamento all'interno del quale è stato prodotto, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche.”

Approfondimento:

Si chiede al Ministero di precisare se con l'espressione “*l'aggregato recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo*” si intenda che più lotti aventi le medesime caratteristiche possano essere abbancati in un unico cumulo in aree di deposito idonee interne o esterne all'impianto nel rispetto di “*tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche*”.

Risposte:

I rifiuti cessano di essere tali nel momento in cui si verifica il rispetto delle condizioni previste dal DM.

Da tale momento, pertanto, il gestore è libero di gestirli secondo le proprie regole organizzative aziendali non essendo previsto un obbligo/onere a suo carico di mantenere la separazione per lotti potendo essere depositato anche in aree esterne all'impianto, purché nella disponibilità del gestore.

La norma prescrive che durante la fase di verifica di conformità (e quindi antecedentemente al momento della cessazione, quando i rifiuti devono considerarsi ancora tali) i lotti devono essere mantenuti separati essendo vietata la loro miscelazione.

Finita tale fase il gestore potrà unire i lotti per caratteristiche/finalità assumendosi però il rischio di dover risalire al/ai lotto/i che l'autorità di controllo dovesse contestare come rifiuti e con esso il rischio di subire provvedimenti cautelari su quantità maggiori rispetto a quelle del singolo lotto.

Se un campione del lotto analizzato dovesse dimostrare la non conformità del medesimo lotto, tutto il cumulo in cui è stato mescolato potrebbe essere oggetto di sanzione.

°



Quesito 6:

Allegato 1, punto d.1):“d.1) Controlli sull’aggregato recuperato

Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto di parametri di cui alla Tabella 2 a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato prodotto previsti dall’Allegato 2 (articolo 4).[...]”

Approfondimento:

Si chiede quindi al Ministro:

1. in relazione al termine “per ogni lotto di aggregato recuperato” di precisare se si intende “in frazione unica”, precisando l’esclusione - per impossibilità tecnica - dalle verifiche ambientali dei cosiddetti aggregati grossi;
2. in relazione all’espressione “realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate” (Allegato 2, lett. a), di precisare se il termine colmate non sia da leggersi come meri rispristini morfologici in terreni naturali ma anche utilizzo in aree industriali (es. manutenzione di una massicciata di un piazzale in una zona produttiva); in caso di chiara indicazione agli Enti competenti delle specifiche aree di utilizzo di tali prodotti in disponibilità dell’impianto, è consentito riferimento anche alla seconda colonna delle concentrazioni limite della Tabella 2.

Risposte:

Punto 1)

Con riferimento agli “aggregati grossi” sono le stesse norme tecniche richiamate nel DM che prevedono la frantumazione del campione sia per la verifica delle concentrazioni sia per il test di cessione. Peraltro, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, il produttore di aggregato recuperato è obbligato a effettuare il prelievo di un campione rappresentativo da ogni lotto prodotto, in conformità alla norma UNI 10802.

La revisione più recente di questa norma, pubblicata nell’ottobre 2023, esplicita che i principi tecnici in essa definiti possono essere applicati anche ad altre matrici solide e liquide, come gli **End of Waste**, confermando quindi la compatibilità del campionamento con tali materiali. Per quanto riguarda il test di cessione è in corso di valutazione la costituzione di un tavolo per valutare il livello di frantumazione del campione e le modalità di ricostruzione dello stesso considerando che una frantumazione troppo spinta determina un aumento del rilascio che potrebbe portare ad una sovrastima del pericolo.

Punto 2)

La disciplina dell’End of Waste prevede la cessazione della qualifica di rifiuto e la produzione di un prodotto che può circolare liberamente e non può essere riferito ad una specifica area di utilizzo. I requisiti di qualità ambientale devono pertanto essere rispettati in funzione dell’utilizzo specifico a prescindere dall’area di utilizzo. A questo scopo i limiti della Tabella 2 sono differenziati in funzione degli utilizzi dell’aggregato prodotto e non delle destinazioni d’uso dei siti in cui lo stesso è utilizzato. Gli utilizzi di cui alla lettera a) dell’Allegato 2 (realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate) risultano essere i più critici dal punto di vista ambientale in considerazione del fatto che tali utilizzi comportano il contatto del materiale riciclato con il suolo, anche in misura consistente e per tempi notevolmente lunghi e ciò potrebbe comportare un rischio di tipo ambientale e sanitario legato al possibile rilascio



di sostanze pericolose e altri contaminanti nell'ambiente. Infatti, per "colmata" si intende il riempimento di una depressione ottenuto convogliando per mezzo di canali acque torbide che lasciano sedimentare i materiali solidi contenuti in sospensione. Pertanto, è stato ritenuto necessario adottare, per tali utilizzi, i limiti più restrittivi, ossia quelli indicati nella prima colonna della Tabella 2, indipendentemente dalla destinazione d'uso del sito in cui verrà utilizzato l'aggregato riciclato.

La questione dei ripristini ambientali, riempimenti e colmate in aree ad uso industriale si configura come un tema della prossima attività di monitoraggio, in quanto segnalato da tutti gli SH.

Si precisa che il dm 127/2024 non assimila l'aggregato riciclato ad un suolo, come sostenuto da ANPAR, ma si limita a richiamare concentrazioni limite di utilizzo ispirate alla normativa sui siti contaminati. Si ribadisce inoltre che, per gli utilizzi specificati nell'Allegato 2, lett. a) del Regolamento 127/2024, è obbligatorio rispettare i valori limite di concentrazione indicati nella terza colonna della Tabella 2 dell'Allegato 1 dello stesso regolamento, indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'area (ad esempio, area a uso industriale).

°

Quesito 7:

ALLEGATO 2 - "In tabella 5 si riporta un elenco delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato. Ove tali norme tecniche siano sottoposte a modifica, revisione o sostituzione, sarà necessario rispettare le norme tecniche così come modificate o revisionate, ovvero quelle introdotte in sostituzione di quelle elencate".

Approfondimento:

Si chiede al Ministero di precisare se con riferimento alla tabella 5 (ultimo capoverso precedente alla stessa), i "Prospetti" specificati nell'ultima colonna della tabella 5 (idoneità di utilizzo) sono da intendersi indicativi ed integrabili con quelli presenti negli aggiornamenti delle norme tecniche (introdotti in sostituzione di quelli citati) oppure in nuove norme tecniche e nei capitolati speciali di appalto.

Risposte:

Lo stesso allegato 2 recita *"In Tabella 5 si riporta un elenco delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato. Ove tali norme tecniche siano sottoposte a modifica, revisione o sostituzione, sarà necessario rispettare le norme tecniche così come modificate o revisionate, ovvero quelle introdotte in sostituzione di quelle elencate."* Pertanto, gli utilizzi sono tassativamente quelli previsti dal DM e non possono essere modificati mentre possono essere modificate le norme tecniche relative a tali utilizzi. In tal caso è obbligatorio fare riferimento alle norme aggiornate. Invece non è possibile fare riferimento a nuove norme tecniche a meno di effettuare una modifica del DM stesso.

Non si ritiene ammissibile all'interno del regolamento rimandare a scopi specifici disciplinati da capitolati tecnici suscettibili di possibile discrezionalità.

Si rimanda solo alle norme tecniche, cui i capitolati stessi sono chiamati a riferirsi.

°



Quesito 8:

Tabella 3 alla lettera d.2 dell'Allegato 1 riporta i valori riferiti al test di cessione sull'aggregato recuperato.

Per quanto il parametro "solfati" si evidenzia che questo include il solfato di calcio biidrato o semiidrato che è costituente del gesso comune, materiale utilizzato diffusamente in edilizia e pertanto costituente dei rifiuti ammissibili al trattamento per la produzione di aggregato recuperato, ancorché derivanti da cantieri sottoposti a demolizione selettiva.

Approfondimento:

Pertanto, visto che il solfato di calcio biidrato e il solfato di calcio semiidrato sono costituenti dei rifiuti sottoposti al trattamento per la produzione di aggregati recuperati, si richiede di confermare che nel test di cessione sull'aggregato recuperato, non debbano essere inclusi nella determinazione del parametro "solfati".

Si chiede al Ministero di confermare se rispetto ai limiti richiamati alla tabella 3 dell'allegato 1, lettera d.2), la verifica sui solfati esclude il solfato di calcio biidrato e il solfato di calcio semiidrato.

Risposte:

Rispetto ai limiti richiamati alla tabella 3 dell'allegato 1, lettera d.2), **la verifica sui solfati NON esclude il solfato di calcio biidrato e il solfato di calcio semiidrato.**

Sul punto si ricorda che il valore del parametro solfati è stato individuato a seguito di richiesta di parere da parte del MASE a ISS e ISPRA che si sono pronunciati concordando di fissare il limite a 750 mg/l. Per pervenire alla definizione di tale limite ISPRA ha effettuato specifiche simulazioni di analisi di rischio con concentrazioni crescenti di solfato, le cui risultanze hanno permesso di fissare il limite di 750 mg/l, ritenendo tale valore adeguato e rispondente alle esigenze di salvaguardia e tutela sia della salute umana che dell'ambiente. In un successivo parere reso al MASE, ISPRA ha poi ulteriormente ribadito che *"Al fine di fornire adeguate garanzie dal punto di vista ambientale, è stata considerata la presenza di cloruri e solfati nelle acque sotterranee, i valori di riferimento nelle normative europee e nazionali e simulato l'impatto degli aggregati recuperati sulle acque sotterranee. Sulla base delle simulazioni effettuate, per il dettaglio delle quali si rinvia alla nota prot. n. 2020/21813 del 22/05/2020, sul potenziale impatto per le acque sotterranee di cloruri e solfati provenienti da aggregati recuperati, considerando lo scenario più conservativo di rilascio dei suddetti inquinanti in falda, questo Istituto ha evidenziato come la concentrazione di 750 mg/l nell'eluato relativa ai parametri solfati e cloruri possa considerarsi sufficientemente cautelante.*

°



Quesito 9:

ALL. 1 LET. A) RIFIUTI AMMISSIBILI - *“Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili [...]. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati. Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica”.*

Approfondimento:

In relazione al termine “rifiuti interrati” si chiede al Ministero di precisare se nell’ambito di tale tipologia di rifiuti sono esclusi i rifiuti provenienti da attività costruzione/demolizione edifici, demolizione di massicciate ed altre opere presenti sotto o sopra il piano di campagna o costruzione rete infrastrutturale, in quanto i rifiuti si intendono prodotti da tali attività e non vengono considerati rifiuti interrati.

Inoltre, in considerazione a quanto disposto in materia di bonifiche, il termine *“provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica”* dovrebbe riferirsi unicamente porzioni del sito che risultano contaminate da evidenze riscontrate nelle fasi di caratterizzazioni e/o di progetto di bonifica e non al perimetro del sito che potrebbe essere rappresentato anche da aree con certificazione parziale o autorizzati a interventi e opere.

Pertanto, in tale ottica, si chiede al Ministero di chiarire se l’esclusione riguarda unicamente i rifiuti provenienti da aree interne dei siti ancora contaminati, escludendo da tale contesto le aree parzialmente certificate o soggette a interventi e opere.

Risposte:

Se si tratta di rifiuti prodotti da attività di demolizione di opere preesistenti (i.e. sotto il piano campagna) allora questi sono rifiuti prodotti da attività di demolizione. Se invece nell’ambito dell’attività di demolizione/costruzione si rinvenissero dei rifiuti interrati ex ante allora essi devono intendersi i veri e propri rifiuti interrati.

Sono inclusi tutti i siti nei quali è ancora in corso un procedimento di bonifica, quindi in assenza di certificazione di avvenuta bonifica.

Si rammenta che è onere del produttore dei rifiuti classificare correttamente il rifiuto



Quesito 10

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Città Metropolitana di Roma Capitale chiede chiarimenti in merito all'ambito di applicazione del Decreto ministeriale n. 127 del 2024 e in particolare formula i seguenti quesiti:

- 1) se, sulla base delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127, non sia più possibile effettuare direttamente il recupero ambientale (R10) del rifiuto individuato dal codice EER 170504, ma che lo stesso debba necessariamente essere sottoposto ad una preventiva operazione di recupero (R5) che ne attesti la cessazione della qualifica di rifiuto conformemente al predetto decreto;
- 2) se, sulla base del Decreto ministeriale 5 febbraio 1998, che non prevede l'operazione R5 per la tipologia 7.31-bis ai fini dell'utilizzo in recuperi ambientali, il rifiuto con codice EER 170504 possa essere autorizzato all'operazione R5 in procedura semplificata ex articoli 214 e 216 del D.lgs. n. 152 del 2006 solamente per l'industria della ceramica e dei laterizi e per la formazione di rilevamenti e sottofondi stradali. Conseguentemente, se per l'utilizzo nei recuperi ambientali e per gli altri utilizzi previsti dal Decreto ministeriale n. 127 del 2024, invece, la produzione di aggregato recuperato dal rifiuto con codice EER170504 debba essere autorizzata in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152 del 2006.

Riferimenti Normativi

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare l'articolo 184-ter rubricato "*Cessazione della qualifica di rifiuto*";
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*";
- Decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*".

Risposte:

In considerazione del quadro normativo sopraesposto, del parere tecnico di ISPRA, richiesto con nota prot. n. 59028 del 28 marzo 2025 e acquisito con nota prot. n. 108787 del 9 giugno 2025, alla luce dell'istruttoria condotta si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 184-ter del D. Lgs. n. 152 del 2006, e in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva 2008/98/CE, un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;



- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Il medesimo articolo 184-ter, al comma 2, prevede che in assenza di criteri comunitari il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica può definire, mediante uno o più decreti, criteri per specifiche tipologie di rifiuto.

Va altresì menzionato l'articolo 184-ter, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui *"...In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 (sulla cessazione della qualifica di rifiuto), continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 (...) e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269"*.

In tale cornice giuridica è stato adottato il Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127, recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale; all'allegato 1, tabella 1, il decreto individua i criteri attraverso cui i rifiuti cessano di essere tali per divenire prodotto, vale a dire *"aggregato recuperato"* per come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del medesimo decreto. L'*aggregato recuperato* può essere successivamente utilizzato per gli scopi specifici individuati nell'Allegato 2, qualora rispetti i requisiti di qualità per l'utilizzo previsto.

In questo contesto si rappresenta che l'articolo 8, comma 1, del Decreto ministeriale n. 127 del 2024, prevede che *"...ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell'aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III -bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, [...] inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4 e ai valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto"*. Dalla lettura della disposizione emerge, dunque, che, nell'ambito delle operazioni di recupero in argomento, le disposizioni del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 continuano ad applicarsi esclusivamente per ciò che concerne i limiti quantitativi, i valori limite per le emissioni e le norme tecniche, rientrando invece nel perimetro di applicazione del decreto ministeriale n. 127 del 2024 i profili concernenti i rifiuti in ingresso, le operazioni di recupero, o i prodotti emergenti dal processo di cessazione della qualifica di rifiuto.

Ciò posto, con riferimento al primo quesito, occorre tenere in considerazione che il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di procedure semplificate, all'allegato 1, sub-allegato 1, tipologia 7.31-bis, prevede diverse attività di recupero dei rifiuti classificati con il codice



EER 170504, tra cui l'utilizzo per recuperi ambientali, attraverso l'operazione R10 *"trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia"*, subordinando lo stesso all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui all'allegato 3 del medesimo decreto nonché a quanto stabilito dall'articolo 5 del medesimo decreto secondo il quale: *"L'utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 (recupero ambientale) è sottoposto alle procedure semplificate (...) a condizione che:*

- a) i rifiuti non siano pericolosi;*
 - b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;*
 - c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera b);*
 - d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare.*
- d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito".*

Tale forma di recupero, differisce, quindi, in modo sostanziale da quello effettuato ai sensi del decreto ministeriale n. 127 del 2024, che presuppone invece la cessazione della qualifica di rifiuto con la produzione di *aggregato recuperato* e l'utilizzo di quest'ultimo prodotto nell'ambito della *realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate*.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, non può dunque ritenersi ammissibile quanto sostenuto nell'istanza, secondo cui il recupero identificato con l'operazione R10 non sarebbe più consentito direttamente per il rifiuto classificato EER 17 05 04, ma dovrebbe necessariamente essere preceduto da un trattamento di cui all'operazione R5 finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi del decreto ministeriale n. 127 del 2024.

Tale interpretazione, infatti, non risulta coerente con il quadro normativo vigente che opera una distinzione tra l'utilizzo del rifiuto per recuperi ambientali nell'ambito delle procedure semplificate e l'impiego del prodotto *"aggregato recuperato"* ottenuto a seguito di operazioni di End of Waste.

Le considerazioni sopra richiamate valgono anche per il secondo quesito posto.

In conclusione, si rappresenta dunque come, ai sensi della normativa vigente, per la produzione di *aggregato recuperato* da impiegare in interventi di recupero ambientale l'impianto di recupero rifiuti debba essere autorizzato, ai sensi del Decreto ministeriale n. 127 del 2024, mediante la procedura ordinaria di cui all'articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006. Diversamente, il recupero ambientale di un sito mediante l'utilizzo dei rifiuti rientranti nella tipologia 7.31-*bis* del decreto 5 febbraio 1998, segue la procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'articolo 3-*septies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.



Tipologia Documento:

Relazione RIFIUTI_SEMPLIFICAZIONI

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Elaborato per: Regione Piemonte

Codice Riferimento Scheda Moon	
Codice Scheda Assistenza Tecnica	
Titolo Progetto AT	Piano Attività Semplificazione 2025: Procedura P.4 RIFIUTI – D.M. 127 del 28/06/2024 Criticità nelle istanze/comunicazioni
Ente Soggetto Destinatario	Regione Piemonte
Responsabile dell'Ente Soggetto Destinatario	

Elaborato da:

Nome e Cognome	Profilo professionale	Firma
Luca Bruzzo	Ingegnere Chimico	
CONDIVISO CON		
Marcello Bonini Lucia Franzese	Referente di Struttura Complessa Geologo Avvocato	
Data consegna: 11/09/2025	Modalità di consegna: e-mail	Ricevente



PREMESSA

La consulenza richiesta è stata svolta nell'ambito dell'intervento 1000 Esperti PNRR e nel rispetto del Piano Territoriale Regionale approvato con DGR n. 5-4317 del 10 dicembre 2021 e ss. mm. e ii. Regione Piemonte, in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento, cura il raccordo con il Dipartimento di Funzione Pubblica, amministrazione centrale titolare, ed ha conferito l'incarico al sottoscritto ing. Luca Bruzzo nell'ambito del rapporto contrattuale gestito dalla Regione e per le finalità previste dal Piano Territoriale Regionale.

I pareri ed i contenuti riportati nel presente documento non sono da intendersi "obbligatori" o "vincolanti"; il materiale prodotto è acquisito da Regione Piemonte-Settore XST032 ai fini della gestione del Progetto 1000 Esperti e delle attività di rendicontazione, nel rispetto delle disposizioni di legge.

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI/NORMATIVI

D.M. Ambiente 27 settembre 2022, n. 152

D.M. Ambiente 28 giugno 2024, n. 127

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

SINTESI DELL'OGGETTO DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente output si prefigge di mettere in evidenza le **criticità e/o le carenze riscontrate nella documentazione trasmessa alle Province dalle Imprese richiedenti aggiornamento del proprio titolo autorizzativo al D.M. 127/2024**.

L'art. 8 del D.M. 127/2024 regola la fase di transizione tra il precedente D.M. 152/2022 e il nuovo D.M. 127/2024, assicurando la continuità amministrativa e la certezza giuridica per gli operatori.

Le principali disposizioni prevedono che:

- tutte le autorizzazioni esistenti (semplificate, ordinarie, AIA, AUA, ecc.) per attività che rientrino nel campo di applicazione del decreto devono essere aggiornate
- le imprese devono presentare un'istanza di aggiornamento entro il 25 marzo 2025
- fino al rilascio dell'autorizzazione aggiornata, e a condizione che l'istanza sia stata presentata entro i termini, le imprese possono continuare a operare secondo i titoli preesistenti.

Di seguito si riportano ognuna delle criticità e/o le carenze riscontrate ed in corrispondenza di ognuna di esse, se ne riporta una descrizione con rimandi alla normativa.



Criticità riscontrata: dall'analisi dei lay-out emerge spesso una disponibilità di aree realmente fruibili più contenuta rispetto a quelle che occorrerebbero per una gestione totalmente in linea al D.M. 127/2024

Un aspetto che in molti casi si è dimostrato critico riguarda le fasi di stoccaggio dei lotti. Durante la fase di verifica della conformità dei lotti, ovvero prima di aver certificato in via ufficiale la piena natura di End of Waste del singolo Lotto, questi devono essere gestiti per lotti singoli per evitare delle miscele. In ragione di ciò fin tanto che non si ha la certezza che quel lotto abbia le caratteristiche per diventare a pieno titolo End of Waste, è corretto che non venga miscelato con altri lotti.

Questa condizione però spesso si scontra con le criticità dei lay-out di molti impianti; rientrano in questa casistica per esempio gli impianti che ricevono molti rifiuti ma che non hanno lo spazio operativo utile per distinguere tutti i singoli lotti di inerte recuperato.

Criticità riscontrata: sia sui lay-out presentati che nella relazione descrittiva mancano evidenze delle soluzioni adottate per impedire la miscelazione dei cumuli

Sia sui lay-out che nella relazione a supporto dell'istanza, devono essere riportati gli accorgimenti tecnici adottati per garantire la separazione fisica e funzionale tra:

- i cumuli di rifiuti in ingresso (che devono essere mantenuti distinti per lotti omogenei, in relazione alla tipologia, sulla base dei codici EER e in considerazione della destinazione gestionale);
- i lotti di materiali certificati: End of Waste, Materie Prime Seconde, Aggregati riciclati. Questi ultimi, sebbene siano usciti dal regime dei rifiuti, devono essere gestiti separatamente (a meno che non vi sia una specifica richiesta motivata e una valutazione tecnica favorevole).

Criticità riscontrata: la norma prevede di ottemperare ad alcuni obblighi tra cui alcuni di natura puramente impiantistica; per la verifica della coerenza con la Norma è fondamentale che le informazioni siano riportate sui lay-out di impianto

Un corposo numero di istanze presentate ai fini dell'adeguamento al nuovo decreto ambiente sono state presentate corredate di planimetrie di impianto qualitative, prive di alcun riferimento tecnico-descrittivo che consentisse la verifica della coerenza con la Norma; in altri casi addirittura il lay-out di impianto era completamente assente.

Nei casi in cui le planimetrie presentano criticità si riscontrano carenze riguardo la quotatura delle aree, l'individuazione delle dimensioni e volumetrie dei cumuli, la tracciatura della viabilità, le informazioni utili a verificare la sicurezza del cantiere (stabilità dei cumuli, compatibilità con le pendenze, l'assenza di rischi da franamento,...)



Criticità riscontrata: mancata individuazione delle aree per la gestione dei rifiuti prodotti durante la fase di trattamento

Tanto nella relazione tecnica, quanto sul lay-out di impianto, è necessario individuare un'area presso la quale allocare le frazioni separate dal rifiuto in ingresso attraverso i processi di trattamento (per esempio frantumazione e vagliatura). La separazione di frazioni metalliche è abbastanza frequente e queste devono essere gestite separatamente dalla linea per la formazione dell'aggregato riciclato.

Criticità riscontrata: mancata individuazione dell'area per la gestione dei rifiuti accettati in ingresso successivamente risultati non conformi

Al punto b) dell'allegato 1 del D.M. 127/2024 sono riportate le verifiche dei rifiuti in ingresso e, così come è prevista la "messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla tabella I del presente allegato, nell'area dedicata esclusivamente ad essi", è anche previsto lo "stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al presente regolamento in area dedicata". La soluzione adottata deve essere tale da impedire la miscelazione anche accidentale tra i rifiuti ammessi e quelli non ammessi.

Tale area deve essere prevista anche se i rifiuti in ingresso vengono sottoposti a verifica visiva e documentale.

Criticità riscontrata: insufficiente o assente descrizione della gestione dei rifiuti nel transitorio

Il tema del regime transitorio, ovvero di che cosa dobbiamo fare sia livello autorizzativo che a livello gestionale nel "transitorio" ricopre grande importanza.

In ottemperanza ai contenuti del comma 3 dell'art. 8 *"gli aggregati recuperati prodotti fino al momento dell'intervenuta efficacia dell'aggiornamento o del rinnovo [...] possono continuare ad essere gestiti in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 [...] o nel rispetto dell'autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento o rinnovo"*.

Ciò che viene spesso trascurato in sede di presentazione di istanza di adeguamento al D.M. 127/2024, ma che ricopre notevole rilevanza, sono gli aspetti legati al lay-out di impianto nella fase transitoria e alle soluzioni adottate per garantire che non avvenga commistione tra i cumuli gestiti secondo le due discipline (D.M. 152/2022 e D.M. 127/2024). In situazioni complesse la realizzazione di un lay-out che descriva il "transitorio" rappresenta una soluzione ottimale.

Criticità riscontrata: incompleta o errata descrizione dei processi di verifica dei requisiti di qualità dell'aggregato recuperato

L'art. 3 definisce i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ed espressamente rimanda all'allegato 1.

Alla lettera d) dell'allegato 1 sono elencati e descritti i *"Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato"*; in tale paragrafo vi è un rimando sia alla tabella 2 dell'allegato 1 (nella quale sono riportati i



parametri da ricercare e valori limite per ogni lotto di aggregato) sia alla tabella 5 dell'allegato 2 (nella quale è riportato l'elenco delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato).

Per ogni lotto di aggregato recuperato la norma prevede sia *“Controlli sull'aggregato recuperato”* (vedasi punto d.1) che l'esecuzione del *“Test di cessione sull'aggregato recuperato”* (vedasi punto d.2).

La completa puntuale coerenza tra quanto riportato nella Relazione a supporto dell'istanza e i contenuti del D.M. 127/2024 costituiscono aspetto fondamentale ai fini dell'analisi della documentazione inviata dalle Imprese agli organi provinciali.

Criticità riscontrata: incompleta o superficiale descrizione delle soluzioni adottate ai fini dell'adeguamento dell'impianto al D.M. 127/2024

Il rigore e la completezza della descrizione delle soluzioni adottate ai fini dell'adeguamento dell'impianto ai criteri di cui al D.M. 127/2024, sono aspetti assolutamente imprescindibili ai fini dell'approvazione dell'istanza.

Ai fini dell'istanza non è ovviamente sufficiente scrivere, come invece in alcuni casi si è letto *“l'impianto è autorizzato ai sensi del D.M. 152/2022, si confermano i rifiuti e le procedure operative mentre le procedure di verifica analitica e di gestione saranno ovviamente aggiornate ai sensi del D.M. 127/2024”* senza produrre alcun elaborato o documento a supporto.

Un'analisi puntuale degli articoli del D.M. 127/2024 e una verifica di coerenza delle soluzioni adottate nell'impianto, risulta risolutiva e necessaria.

Criticità riscontrata: incompleta o errata descrizione delle attività di verifica sui rifiuti in ingresso

Tali attività di verifica vengono descritte ed elencate in maniera dettagliata al punto b) dell'allegato 1. Le verifiche sui rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato includono:

- i) esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso,
- ii) controllo visivo,
- iii) eventuali controlli supplementari.

A tal fine, il produttore dell'aggregato recuperato deve dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti idonea a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal presente regolamento.

È proprio a questo punto che in taluni casi si ravvedono delle carenze, sebbene da questo punto di vista la norma sia davvero puntuale e precisa.

Per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, il suddetto sistema è integrato nel sistema di gestione ambientale.

Il sistema presuppone la predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate e garantisce almeno il rispetto dei seguenti obblighi:



- esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
- stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al presente regolamento in area dedicata;
- messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla tabella I del presente allegato, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
- movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
- svolgimento di eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.

Criticità riscontrata: ricorso a volte eccessivo all'autorizzazione “caso per caso”

L'articolo 184 ter, al comma 1, elenca quattro condizioni affinché un rifiuto cessi di essere tale e, a differenza della disciplina sottoprodotti, non ritiene che queste quattro condizioni siano da sole sufficienti ma è necessario che vengano rispettati anche alcuni criteri specifici. Questi criteri specifici possono essere così determinanti: possiamo rifarci ai regolamenti comunitari, oppure se non ci sono regolamenti comunitari possiamo ricorrere ai decreti ministeriali e ancora, se non ci sono neanche decreti ministeriali possiamo avere le così dette autorizzazioni caso per caso e quindi rivolgerci alle autorità competenti per ogni singolo impianto.

Se lo scopo del D.M. 127/2024 è quella di fornire condizioni idonee per una omogeneità su tutto il territorio italiano è evidente che il così detto “caso per caso” omogeneità non ne garantisce.

Secondo il nuovo decreto ambiente, tutte le autorizzazioni che oggi trattano dei codici rifiuto disciplinati nel D.M. 127/2024 dovranno essere necessariamente aggiornate ai contenuti dello stesso D.M. 127/2024. Per contro, tutto quello che non è puntualmente disciplinato dal decreto potrebbe trovare applicazione nelle autorizzazioni caso per caso.

In sede di istanza ai fini dell'allineamento dell'impianto al D.M. 127/2024 si è verificato l'inserimento di nuovi rifiuti con codice EER non rientrante nell'elencazione di cui alla Tab. 1 punti 1 e 2 dell'allegato 1 e pertanto all'analisi dei fini dell'allineamento al D.M. 127/2024 dovrà esserne effettuato secondo, per verifica dei criteri imposti dall'autorizzazione “caso per caso”.



Criticità riscontrata: incompleta o errata descrizione delle procedure finalizzate alla verifica dei rifiuti in ingresso

Le modalità di verifica dei rifiuti in ingresso coincidono con quelle già adottate nel decreto 152/2022 e prevedono:

- l'esame della documentazione,
- il controllo visivo
- l'accettazione vera e propria
- la pesatura e registrazione
- lo stoccaggio separato per quanto riguarda i rifiuti non conformi ai criteri
- la messe in riserva
- la movimentazione
- i controlli supplementari (eventualmente anche analitici): tale attività è prevista nei casi in cui l'analisi della documentazione del controllo visivo indichi la necessità di controllo analitico di dettaglio.

Le modalità con le quali si ottempera a ciascuno di questi controlli è richiesta dalla norma e non sono previste deroghe.

Criticità riscontrata: invio di una sola comunicazione e/o istanza per richiedere aggiornamento di due o più titoli autorizzativi

Dal momento che per ogni impianto viene rilasciata una autorizzazione, è coerente che anche la pratica di aggiornamento sia individuale. Tra l'altro è anche possibile che l'esito di una comunicazione e/o istanza sia positivo per un impianto e negativo per l'altro.



Tipologia Documento:

Relazione RIFIUTI_SEMPLIFICAZIONI

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR- M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Elaborato per: Regione Piemonte

Codice Riferimento Scheda Moon	
Codice Scheda Assistenza Tecnica	
Titolo Progetto AT	Piano Attività Semplificazione 2025: Procedura P.4 RIFIUTI – D.M. 127 del 28/06/2024
Ente Soggetto Destinatario	Regione Piemonte
Responsabile dell'Ente Soggetto Destinatario	

Elaborato da:

Nome e Cognome	Profilo professionale	Firma
Luca Bruzzo	Ingegnere Chimico	
CONDIVISO CON:		
Marcello Bonini	Referente di Struttura	
Lucia Franzese	Complessa Geologo Esperto Giuridico	

Rev. 2	Data: 24/09/2025
--------	------------------



PREMESSA

La consulenza richiesta è stata svolta nell'ambito dell'intervento 1000 Esperti PNRR e nel rispetto del Piano Territoriale Regionale approvato con DGR n. 5-4317 del 10 dicembre 2021 e ss. mm. e ii.

Regione Piemonte, in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento, cura il raccordo con il Dipartimento di Funzione Pubblica, amministrazione centrale titolare, ed ha conferito l'incarico al sottoscritto ing. Luca Bruzzo nell'ambito del rapporto contrattuale gestito dalla Regione e per le finalità previste dal Piano Territoriale Regionale.

I pareri ed i contenuti riportati nel presente documento non sono da intendersi "obbligatori" o "vincolanti"; il materiale prodotto è acquisito da Regione Piemonte-Settore XST032 ai fini della gestione del Progetto 1000 Esperti e delle attività di rendicontazione, nel rispetto delle disposizioni di legge.

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI/NORMATIVI

D.M. Ambiente 27 settembre 2022, n. 152

D.M. Ambiente 28 giugno 2024, n. 127

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

ANALISI ED APPROFONDIMENTI SUL D.M. 127/2024 E CONTESTUALE CONFRONTO CON IL PRECEDENTE D.M. 152/2022

La tematica al centro della presente analisi tecnica, ovvero la **Cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale**, comunemente sintetizzata con l'espressione "**End of waste**", è il risultato di un prolungato e approfondito dibattito, che ha visto il coinvolgimento di associazioni di categoria e controparti istituzionali.

Il quadro normativo vigente è definito dal **decreto del ministero dell'ambiente 28 giugno 2024 numero 127**, il quale ha esplicitamente abrogato e sostituito il precedente **decreto ministeriale 152 del 2022**. La recente promulgazione del **DM 127/2024** però, non metterà la parola fine al tema in oggetto ma è plausibile attendersi ulteriori sviluppi, poiché l'argomento tocca svariate tematiche, da quelle ambientali a quelle economiche. Sono infatti rilevanti le ricadute economiche che il D.M. 127/2024 può determinare.

Il nuovo decreto tocca diversi aspetti già affrontati dal D.M. 152/2022 e introduce significative novità per esempio riguardo l'individuazione dei criteri necessari per l'ammissione e/o l'esclusione dalle procedure per la cessazione della qualifica di rifiuto.

È proprio l'ammissione o meno alla procedura per la cessazione della qualifica di rifiuto uno degli aspetti che incide maggiormente sulla ricaduta economica ed ambientale del D.M. 127/2024: la sottrazione o meno di determinati tipologie di materiali dal ciclo dei rifiuti a fronte di un riutilizzo con fini produttivi è destinato ad avere un "peso" notevole nell'economia dei cantieri che contemplano rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale.

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



A tal riguardo si riporta un dato significativo: i rifiuti inerti provenienti dal settore delle costruzioni e demolizioni rappresentano tra il 45% e il 50% del totale dei rifiuti speciali generati annualmente. In valore assoluto, si tratta di un volume di quasi 80 milioni di tonnellate all'anno, la cui gestione pare logico sia orientata ai principi dell'economia circolare, massimizzando le opportunità di riutilizzo e riciclo.

ANALISI DEGLI ARTICOLI

Il quadro normativo di riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuto trova il suo fondamento nell'articolo 184-ter del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006). Tale articolo definisce i criteri secondo cui un rifiuto può perdere tale qualifica, processo noto come End of Waste. La norma delinea quattro condizioni fondamentali affinché un materiale sottoposto a un'azione di recupero (*"compreso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo"*) possa essere gestito al di fuori del regime dei rifiuti:

"1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana".*

Il primo criterio specifico impone che il materiale sia destinato a scopi specifici, predeterminati dal legislatore o dall'atto autorizzativo.

Il secondo criterio specifico attiene alla sfera economica, richiedendo l'esistenza di un mercato o di una domanda reale per tali materiali.

Il terzo criterio specifico impone che i materiali soddisfino requisiti e standard tecnici ben definiti ed è pertanto di natura tecnica.

Il quarto criterio prevede che specifico l'impiego dei materiali End of Waste non debbano produrre impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana e pertanto riguarda la tutela ambientale e sanitaria

Nel decreto troviamo in tutto 9 articoli e 3 allegati tecnici, e da una prima lettura si può osservare che:

- attribuisce un rilievo significativo all'adozione di sistemi di gestione ambientale da parte delle imprese;
- diversifica i limiti di concentrazione per le sostanze inquinanti in funzione della destinazione d'uso del materiale recuperato. Ad esempio, sono stati notevolmente abbassati i limiti di concentrazione per l'utilizzo in miscele bituminose, sottofondi, strati di fondazione di infrastrutture e piazzali, nonché per il confezionamento di calcestruzzi, klinker e cemento.

Nelle premesse del nuovo decreto si enfatizza l'esistenza di un mercato consolidato per l'aggregato recuperato. Tale materiale è comunemente impiegato in opere di ingegneria civile in sostituzione delle materie prime naturali, possedendo quindi un valore economico effettivo. Si afferma inoltre che esistono scopi specifici per cui può essere utilizzato senza generare impatti negativi complessivi sulla salute umana e sull'ambiente, ricollegandosi direttamente ai quattro criteri dell'articolo 184-ter.



ARTICOLO 1

L'articolo 1 del D.M. 127/2024, analogamente all'art. 1 del decreto del 2022, ribadisce i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto per le categorie di materiali inerti considerate ovvero definisce i **criteri specifici** in base ai quali i rifiuti inerti da costruzione e demolizione, e altri rifiuti inerti di origine minerale – come specificati all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed elencati alle Tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In particolare si legge che *“In via preferenziale, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva”* e sembra quindi anticipare una *“via preferenziale”* per i materiali derivanti da demolizione selettiva.

Gli interventi di demolizione con tecnica selettiva permettono la separazione dei rifiuti in frazioni omogenee direttamente in cantiere, consentendo il conseguimento di specifici benefici:

- massimizzazione del recupero,
- incremento del riciclo
- riduzione del conferimento in discarica.

Nei processi di demolizione selettiva vengono separati all'origine i materiali pericolosi, i composti riutilizzabili, i materiali riciclabili (come metalli e legno), i rifiuti inerti e quelli non riciclabili.

Sul tema sono disponibili diverse linee guida, anche prodotte dalle ARPA, ma il riferimento tecnico principale è la Norma **UNI 75/2020**, che struttura il processo di demolizione selettiva in tre fasi:

- progettuale,
- operativa
- consuntiva.

Quello che riscontra è che sebbene l'articolo 1 stabilisca questa priorità, non introduce sanzioni specifiche né modalità di accertamento per verificare in quale misura sia stata data precedenza ai rifiuti da demolizione selettiva.

L'adozione del criterio di demolizione selettiva potrebbe però dimostrarsi utile nel caso di contenzioso per inquinamento, in quanto il produttore potrebbe avere interesse a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. In tale contesto, poter documentare di aver dato priorità ai materiali da demolizione selettiva, conformemente all'indicazione del legislatore, potrebbe costituire un elemento a suo favore.

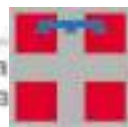
NOTA DI SINTESI

In sintesi, l'articolo 1 consolida il principio di responsabilità ambientale del produttore e promuove l'adozione di buone pratiche operative nella fase di demolizione e recupero dei rifiuti inerti.



Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato

1. Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione (Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti) 170101 Cemento 170102 Mattoni 170103 Mattonelle e ceramiche 170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica 170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507 170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
2. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti) 010408 Sarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407 010409 Sarti di sabbia e argilla 010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407 010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico 101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e sarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso 101208 Sarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) 101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310 120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto 191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti) 200301 Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione.



ARTICOLO 2

L'articolo 2 del DM 127 del giugno 2024 è, dal punto di vista dei contenuti, analogo all'art. 2 del D.M. 152/2022 in quanto anch'esso è dedicato alle definizioni dei termini tecnici e giuridici più rilevanti utilizzati nel decreto.

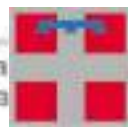
Non presentano modifiche sostanziali alcune delle definizioni chiave del presente decreto, nello specifico quelle relative a **lotto di aggregato recuperato, produttore di aggregato recuperato, produttore e autorità competente**.

Vengono invece introdotte ex novo due definizioni di rilievo:

- **aggregato riciclato:** *“aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni”* che viene pertanto definito come l'aggregato minerale ottenuto dal recupero di rifiuti di materiali inorganici precedentemente impiegati nelle costruzioni.
- **aggregato artificiale:** *“aggregato di origine minerale risultante dal recupero di rifiuti derivante da un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo”* che viene pertanto definito come l'aggregato di origine minerale risultante dal recupero di rifiuti provenienti da un processo industriale che comporta una modificazione, termica o di altra natura.

NOTA DI SINTESI

Queste due nuove categorie consentono di ampliare l'ambito applicativo della normativa, riconoscendo valore anche ai materiali provenienti da processi industriali e non solo da attività edilizie.



ARTICOLO 3

L'articolo 3 definisce i **criteri specifici** per determinare quando un rifiuto inerte può cessare di essere tale e diventare un End of Waste.

Il riferimento normativo principale resta l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 che, al comma 1 recita:

"1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
(lettera così sostituita dall'art. 14-bis, comma 1, legge n. 128 del 2019)*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana".*

ovvero un rifiuto cessa di essere tale quando:

- è stato sottoposto a un'operazione di recupero,
- è destinato a un uso specifico,
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto,
- soddisfa i requisiti tecnici e normativi per gli scopi previsti,
- il suo utilizzo non genera impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Il **D.M. 127/2024 conferma queste condizioni**, aggiungendo dettagli operativi attraverso gli allegati tecnici che indicano:

- i rifiuti ammissibili alla produzione di aggregato recuperato,
- le verifiche sui rifiuti in ingresso,
- i processi di lavorazione minima,
- i requisiti di qualità dell'aggregato recuperato
- le norme tecniche di riferimento per la certificazione CE.

Il **decreto introduce** inoltre due nuovi concetti fondamentali già definiti all'articolo:

- l'aggregato riciclato
- l'aggregato artificiale,

e la **possibilità di procedere al recupero** anche in assenza di un trattamento meccanico, qualora il materiale rispetti i criteri di conformità stabiliti, in linea con l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

Un'altra novità significativa è l'elencazione tassativa dei codici CER ammissibili per la produzione di aggregati recuperati (Tabella 1 dell'Allegato 1). Sebbene tale elenco restringa l'ambito di applicazione, il decreto prevede la possibilità di ricorrere alle autorizzazioni "**caso per caso**" per i rifiuti non inclusi, garantendo così flessibilità operativa alle imprese.

L'allegato 1 mantiene la struttura del precedente D.M. 152/2022, ma il Ministero ha recepito, dove possibile, diverse istanze di modifica provenienti dagli operatori del settore. Peraltro una delle novità più significative si trova nella prima sezione **dell'allegato 1**, che elenca i codici CER ammessi al regime del decreto ministeriale 127/2004. La **sezione A** stabilisce che per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili e esclusivamente i rifiuti i cui codici sono riportati in tabella, suddivisa in due sezioni:

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



- una con **otto codici della famiglia 17** (costruzioni e demolizioni)
- una seconda con **undici codici di rifiuti di origine minerale**.

Si tratta di un elenco tassativo di rifiuti che presentano caratteristiche chimico-fisiche simili.

Specifica attenzione dobbiamo rivolgerla ai due codici EER inseriti in **tabella 1**:

- EER 170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, **escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica**: questa precisazione introduce un'esclusione di grande impatto.
- 200301 Rifiuti urbani non differenziati, **limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione**: l'inclusione dei rifiuti abbandonati, la cui esclusione nel D.M. 152/2022 era stata fortemente criticata, rappresenta una delle novità rilevanti del nuovo decreto.

Non è stata invece recepita la richiesta di includere i rifiuti interrati, lasciando aperto il problema gestionale di ingenti quantità di materiali derivanti da vecchi abbancamenti o imbonimenti, per i quali resta valida la via dell'autorizzazione "caso per caso".

La **sezione b dell'allegato 1 "Verifiche sui rifiuti in ingresso"** dettaglia gli aspetti operativi all'interno dell'impianto e non presenta specifiche novità rispetto al D.M. 152/2022.

La **terza sezione dell'allegato 1 "c) Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore"** descrive i trattamenti ammessi. Si mantiene il riferimento a fasi meccaniche come frantumazione, vagliatura e separazione, sebbene con un carattere esemplificativo e non esaustivo e la frase "*fasi meccaniche tecnologicamente interconnesse*" (presente nel DM 152/2022), nel D.M. 127/2024 è stata sostituita da "*fasi meccaniche*".

La **sezione "d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato"**, che include **"d.1) Controlli sull'aggregato recuperato"** e **"d.2) Test di cessione sull'aggregato recuperato"**, è stata oggetto di importanti revisioni. Nel D.M. 152/2022, i requisiti erano univoci per qualsiasi utilizzo e richiedevano la conformità alla Tabella 1, Colonna A delle CSC (aree residenziali), causando enormi difficoltà operative. Il D.M. 127/2024 ha differenziato i requisiti:

- La **colonna A** è ora richiesta solo per recuperi ambientali, riempimenti e colmate.
- Per la maggior parte degli altri utilizzi (rilevati, miscele bituminose, sottofondi, ecc.), il riferimento è la **colonna B** (siti commerciali e industriali).
- Una **terza categoria analitica** è stata introdotta per il solo parametro amianto, con un valore limite di 100 mg/kg per l'uso nella produzione di clinker e cemento.

Il punto **"d.2) Test di cessione sull'aggregato recuperato"** conferma la necessità, già presente nel precedente decreto, di una verifica sull'eluato oltre che sulla sostanza secca. La tabella 3, di riferimento per i limiti, riprende quella del DM 5 febbraio 98

NOTA DI SINTESI

L'articolo 3 riafferma quindi il principio di omogeneità nazionale nella gestione dei rifiuti inerti, ponendosi come riferimento per l'adeguamento delle autorizzazioni e per la corretta interpretazione delle norme tecniche.



Tabella 2 - Parametri da ricercare e valori limite

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite di utilizzo		
		Utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2	Utilizzi di cui alle lettere da b) a g) dell'Allegato 2	Utilizzi di cui alle lettere h) e i) dell'Allegato 2
Amianto	mg/kg espressi come sostanza secca	100 (1)	100 (1)	100 (1)
(IDROCARBURI AROMATICI)				
Benzene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,1	2	
Etilbenzene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,5	50	
Stirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,5	50	
Toluene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,5	50	
Xilene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,5	50	
Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) (2)	mg/kg espressi come sostanza secca	1	100	
(IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI)				
Benzo(a) antracene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,5	10	
Benzo(a)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,1	10	
Benzo(b) fluorantene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,5	10	
Benzo(k,) fluorantene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,5	10	
Benzo(g,h,i) perilene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,1	10	
Crisene	mg/kg espressi come sostanza secca	5	50	
Dibenzo(a,e) pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,1	10	
Dibenzo(a,l) pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,1	10	
Dibenzo(a,i) pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,1	10	
Dibenzo(a,h) pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,1	10	
Dibenzo(a,h) antracene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,1	10	
Indenopirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,1	5	
Pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	5	50	

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) (3)	mg/kg espressi come sostanza secca	10	100	
Fenolo	mg/kg espressi come sostanza secca	1	60	
PCB	mg/kg espressi come sostanza secca	0.06	5	
C>12	mg/kg espressi come sostanza secca	50	750	
Cr VI	mg/kg espressi come sostanza secca	2	15	
Materiali galleggianti (4)	cm ³ /kg	<5	<5	
Frazioni estranee (4)	% in peso	<1%	<1%	

(1) Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.

(2) Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23): 20-Etilbenzene, 21-Stirene, 22-Toluene, 23-Xilene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(3) Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34): 25-Benzo(a)antracene, 26-Benzo(a)pirene, 27-Benzo(b)fluorantene, 28-Benzo(k)fluorantene, 29-Benzo(g,h,i)perilene, 30-Crisene, 31-Dibenzo(a,e)pirene, 32-Dibenzo(a,l)pirene, 33-Dibenzo(a,i)pirene, 34-Dibenzo(a,h)pirene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(4) Ove non definito da standard tecnici applicabili.

d.2) Test di cessione sull'aggregato recuperato

Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tabella 3. Sono esclusi dal test di cessione i lotti di aggregato recuperato prodotto destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C 12/15. Sono altresì esclusi i lotti di aggregato recuperati prodotti destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento.

Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2.

Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti.

Solo dopo tale fase si può procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2.

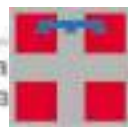


Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite
Nitrati	mg/l	50
Fluoruri	mg/l	1,5
Cianuri	microgrammi/l	50
Bario	mg/l	1
Rame	mg/l	0,05
Zinco	mg/l	3
Berillio	microgrammi/l	10
Cobalto	microgrammi/l	250
Nichel	microgrammi/l	10
Vanadio	microgrammi/l	250
Arsenico	microgrammi/l	50
Cadmio	microgrammi/l	5
Cromo totale	microgrammi/l	50
Piombo	microgrammi/l	50
Selenio	microgrammi/l	10
Mercurio	microgrammi/l	1
COD	mg/l	30
Solfati	mg/l	750
Cloruri	mg/l	750
pH		5,5 < > 12,0

Tabella 4 - Norme tecniche per certificazione Ce

Norma	Titolo
UNI EN 13242	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
UNI EN 12620	Aggregati per calcestruzzo
UNI EN 13139	Aggregati per malta
UNI EN 13043	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
UNI EN 13055	Aggregati leggeri
UNI EN 13450	Aggregati per massicciatale per ferrovie
UNI EN 13383-1	Aggregati per opere di protezione (armourstone) – Specifiche
UNI EN 13108	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 8: Conglomerato bituminoso di recupero



ARTICOLO 4

Questo articolo, pur disponendo di un nel testo molto ridotto, è ricco di contenuti in quanto rimanda **all'allegato 2**, che definisce gli scopi specifici per cui l'aggregato recuperato può essere utilizzato. L'elenco è tassativo, ma, come chiarisce l'articolo 1, comma 2, resta possibile ottenere autorizzazioni "caso per caso" per impieghi diversi da quelli elencati.

Gli scopi specifici sono questi (a÷i) e in numero leggermente superiore rispetto a quelli previsti nel D.M. 152/2006:

- a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;*
- b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;*
- c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;*
- d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;*
- e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;*
- f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);*
- g) confezionamento di calcestruzzi;*
- h) produzione di clinker per cemento;*
- i) produzione di cemento”.*

Sono stati **aggiunti** gli scopi relativi alla produzione di clinker e cemento (h, i).

Per quanto riguarda le **norme tecniche di utilizzo**, non ci sono grandi novità.

Una novità importante è quella introdotta nell'allegato 2 che richiede la marcatura CE per tutti gli utilizzi secondo le disposizioni del regolamento (Ue) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (ad esclusione di quelli derogati dal medesimo regolamento).

Trattasi di novità rilevante, poiché il D.M. 152/2002 escludeva la marcatura CE per i recuperi ambientali, esclusione ora rimossa.

NOTA DI SINTESI

Questo articolo definisce che il materiale recuperato, una volta che ha cessato la qualifica di rifiuto, può essere impiegato in diverse fasi dell'ingegneria civile e della produzione di materiali edili e permette l'individuazione dei possibili impieghi.

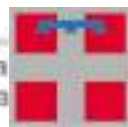


Tabella 5 - Elenco delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato

Impiego	Conformità alle norme armonizzate europee / prestazioni	Idoneità tecnica
Realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4a
Realizzazione di opere di protezione (armourstone)	UNI EN 13383-1	UNI EN 13383-1
Realizzazione del corpo del rilevato	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4a
Realizzazione di miscele bituminose e per sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali	UNI EN 13043 UNI EN 13242 UNI EN 13108-8	UNI 11531-1 Capitolato tecnico dell'opera
Realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali	UNI EN 13242 UNI EN 13450	UNI 11531-1 Prospetto 4b
Realizzazione di strati accessori	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4b
Confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali a titolo esemplificativo misti cementari, miscele betonabili)	UNI EN 13242 UNI EN 13139 UNI EN 13055	UNI EN 14227-1 UNI 11531-2 UNI EN 998-1 UNI EN 998-2 UNI 11104 Tipo B
Confezionamento di calcestruzzi	UNI EN 12620 UNI EN 13055 UNI EN 13242	UNI 8520-1 UNI 8520-2 UNI 11104 UNI EN 206 Appendice E Dm 17 gen. 2018 NTC: par. 11.2.9.2
Produzione di clinker per cemento	Non pertinente	Standard prestazionali indicati in Tabella 6
Produzione di cemento	Non pertinente	UNI EN 197-6

Tabella 6: parametri prestazionali dell'aggregato recuperato per la produzione di Clinker

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Sostanze organiche (TOC)	% espresso come sostanza secca	2
Mercurio	mg/kg espressi come sostanza secca	1
Sommatoria Tallio+Cadmio	mg/kg espressi come sostanza secca	5
Cloruri come Cl	% espresso come sostanza secca	0,5
Solfati come SO ₃	% espresso come sostanza secca	2
Magnesio come MgO	% espresso come sostanza secca	15



ARTICOLO 5

Questo articolo affronta i temi della **dichiarazione di conformità** e della **responsabilità del produttore**.

La **responsabilità del produttore del rifiuto** rimane quella definita dalla legge: egli deve classificare correttamente il rifiuto e affidarlo a un gestore autorizzato.

La dichiarazione di conformità, disciplinata dall'art. 5 e dall'allegato 3, sancisce il passaggio da rifiuto a prodotto (End of Waste). **Si tratta di un'autocertificazione, redatta secondo il modello obbligatorio dell'allegato 3, in cui il produttore dell'aggregato certifica, sotto la propria responsabilità anche penale, le caratteristiche del materiale. La mancata o errata applicazione dell'art. 5 comporta che il materiale rimanga a tutti gli effetti un rifiuto, con i conseguenti rischi legati a una gestione illecita.**

Le principali modifiche rispetto al D.M. 152/2022 riguardano:

- l'invio della dichiarazione: l'invio all'autorità competente deve avvenire entro 6 mesi dalla produzione del lotto di aggregato recuperato e comunque prima dell'uscita dell'impianto].
- la conservazione della dichiarazione: che deve essere fatta presso l'impianto per 5 anni dalla data di invio.
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000): che deve essere affiancata alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46).

Il D.M. 127/2024 **ridefinisce anche le modalità di campionamento e conservazione dei campioni**.

Il campionamento deve seguire la norma di 10802, eventualmente integrata dalla Uni/Tr 11682. **I campioni** sono conservati presso l'impianto o la sede legale **per un anno** dalla data di invio della dichiarazione.

L'allegato 3, che è stato aggiornato, è un format obbligatorio e va utilizzato senza margini di discrezionalità.

NOTA DI SINTESI

L'articolo 5 rafforza dunque il principio di responsabilità del produttore e introduce un sistema di tracciabilità documentale che garantisce maggiore trasparenza e controllo sulla qualità dei materiali reimmessi nel ciclo produttivo.



(Articolo 5)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO DEL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, N. [•] DEL [•][•] [202•]
PUBBLICATO IN [•]
(Articoli 46, 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero (n. lotto)	_____
Anno	_____
	(aaaa)

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore di aggregato recuperato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto [•]		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Impianto di produzione		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio

Il produttore sopra indicato dichiara che

- il lotto di aggregato recuperato è rappresentato dalla seguente quantità in quantità in volume:

(NOTA: indicare i metri cubi in cifre e lettere)

- il predetto lotto di aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, n. [•] del [•][•] [202•] pubblicato in [•];
- il predetto lotto di aggregato recuperato ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva Tabella:



<i>Caratteristiche dell'aggregato recuperato</i>	
Norme tecniche di conformità	Scopi specifici (Allegato 2)
☐ UNI EN 13242: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
☐ UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
☐ UNI EN 13139: Aggregati per malta;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
☐ UNI EN 13043: Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)



☐ UNI EN 13055: Aggregati leggeri;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
☐ UNI EN 13450: Aggregati per massicciate per ferrovie;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
☐ UNI EN 13383-1: Aggregati per opere di protezione (armoustrone) – Specifiche.	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
☐ UNI EN 13108: Miscele Bituminose-Specifiche del materiale parte 8: Conglomerato bituminoso di recupero	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

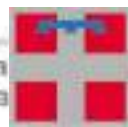
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del regolamento UE 679/2016).

Il _____
(NOTA: indicare luogo e data)

(NOTA: Firma e timbro del produttore)

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000)

Allegati: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore e referto delle analisi.



ARTICOLO 6

L'**articolo 6** introduce importanti disposizioni in materia di sistemi di gestione ambientale, tracciabilità dei flussi di materiale e responsabilità del produttore.

Il **decreto incoraggia** fortemente l'adozione di sistemi di gestione certificati conformi alle norme UNI EN ISO 14001 o EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009), riconoscendo a tali imprese un livello superiore di affidabilità e conformità ambientale.

Le imprese che **adottano un sistema di gestione certificato** possono beneficiare di alcune semplificazioni amministrative, come la riduzione della frequenza dei controlli o la possibilità di autocertificare determinate verifiche, secondo quanto stabilito dalle autorità competenti.

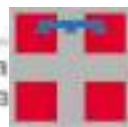
L'articolo 6 introduce una delle novità più apprezzate del D.M. 127/2024, relativa all'adozione di un sistema di gestione. Viene superato l'obbligo, previsto nel precedente decreto, di adottare un sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001.

Ora, le imprese sono obbligate a dotarsi di un sistema di gestione interno, documentato con procedure e istruzioni operative, ma **non necessariamente certificato da un ente terzo**. Viene quindi rimossa la necessità di una certificazione da parte di un meccanismo terzo, ma resta comunque l'obbligo di avere un sistema di gestione.

Tuttavia, il decreto prevede agevolazioni per le imprese che scelgono volontariamente di dotarsi di certificazioni ambientali come UNI ISO 14001 o EMAS. Per queste aziende, è prevista l'esenzione dall'obbligo di conservazione dei campioni analitici per un anno, una deroga significativa ma che ha sollevato perplessità, poiché elimina l'unico strumento di controverifica tecnica.

NOTA DI SINTESI

L'obiettivo è garantire un sistema di controllo integrato che permetta alle autorità di ricostruire l'intera catena del valore dei materiali recuperati — dalla demolizione al riutilizzo — assicurando la piena conformità con i principi del Testo Unico Ambientale.



ARTICOLO 7

L'articolo 7 del D.M. 127/2024 introduce un sistema strutturato di monitoraggio e revisione periodica volto a garantire che l'attuazione del decreto mantenga nel tempo coerenza con l'evoluzione tecnologica e con i principi dell'economia circolare.

È stabilito che, entro 24 mesi dall'entrata in vigore, il Ministero valuterà l'opportunità di un aggiornamento dei criteri, anche sulla base dei dati che confluiranno nel Registro Nazionale delle autorizzazioni (ReCer).

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in collaborazione con ISPRA, ARPA e gli altri enti di controllo, è responsabile della raccolta e dell'analisi dei dati riguardanti:

- la quantità e la tipologia dei rifiuti trattati e recuperati;
- la qualità degli aggregati prodotti e le relative destinazioni d'uso;
- le performance ambientali degli impianti;
- la tracciabilità dei flussi di materiale.

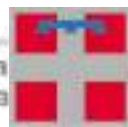
Il **monitoraggio** deve avvenire con cadenza almeno triennale e consentirà di verificare l'efficacia del decreto, evidenziando eventuali criticità operative o necessità di aggiornamento.

I dati raccolti costituiranno la base per eventuali revisioni degli allegati tecnici — in particolare, quelli relativi ai limiti di concentrazione e ai codici CER ammissibili — e per l'adeguamento delle procedure autorizzative regionali.

In tal modo, **il decreto si configura come una normativa dinamica e adattiva, capace di evolversi insieme ai progressi scientifici e tecnologici del settore.**

NOTA DI SINTESI

L'articolo 7 consolida il ruolo del monitoraggio come strumento di governance, trasparenza e miglioramento continuo della gestione dei rifiuti inerti.



ARTICOLO 8

L'articolo 8 regola la fase di transizione tra il precedente D.M. 152/2022 e il nuovo D.M. 127/2024, assicurando la continuità amministrativa e la certezza giuridica per gli operatori.

Le principali disposizioni prevedono che:

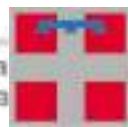
- tutte le autorizzazioni esistenti (semplificate, ordinarie, AIA, AUA, ecc.) per attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto devono essere aggiornate
- le imprese devono presentare un'istanza di aggiornamento entro il 25 marzo 2025
- fino al rilascio dell'autorizzazione aggiornata, e a condizione che l'istanza sia stata presentata entro i termini, le imprese possono continuare a operare secondo i titoli preesistenti.

L'immediata applicabilità dell'obbligo di conservare i campioni secondo le nuove modalità anche prima dell'aggiornamento formale dell'autorizzazione costituisce di per sé una **criticità**.

Le Regioni e le Province autonome sono tenute ad armonizzare le proprie disposizioni amministrative entro lo stesso termine di dodici mesi, in modo da assicurare uniformità applicativa su tutto il territorio nazionale.

NOTA DI SINTESI

L'articolo 8 si prefigge di garantire una transizione ordinata dal vecchio al nuovo regime, evitando discontinuità operative, tutelando sia le imprese che le amministrazioni competenti.



ARTICOLO 9

L'articolo 9 dispone formalmente l'abrogazione del D.M. 152/2022, sancendo l'entrata in vigore del nuovo quadro normativo regolato dal D.M. 127/2024. La disposizione conferma inoltre che tutte le norme incompatibili con il nuovo decreto si intendono implicitamente abrogate.

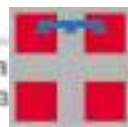
Dal punto di vista giuridico, questa abrogazione ha effetti di sostituzione normativa e non di vuoto regolatorio: il D.M. 127/2024 assume infatti la piena funzione di disciplina attuativa dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, che rimane la base legale per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Il commento tecnico evidenzia che:

- la sostituzione del D.M. 152/2022 elimina alcune ambiguità interpretative riscontrate nella sua applicazione, in particolare sui controlli e sulla definizione dei codici CER;
- il nuovo decreto offre un impianto più chiaro e stabile, capace di armonizzare il livello nazionale con le pratiche europee in materia di "End of Waste";
- l'abrogazione non incide retroattivamente sulle autorizzazioni già rilasciate, che restano valide secondo quanto previsto dall'articolo 8;
- l'entrata in vigore immediata del D.M. 127/2024 assicura la continuità giuridica, evitando interruzioni nelle attività di recupero e nei procedimenti amministrativi.

NOTA DI SINTESI

L'articolo 9 chiude il decreto ponendo le basi per un sistema normativo più coerente, trasparente e aggiornabile, in linea con la strategia nazionale per l'economia circolare e con i principi del Testo Unico Ambientale.



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Al fine di far chiarezza su taluni articoli che sono stati oggetto di interpretazioni discordanti o quantomeno incerte, è possibile che prossimamente il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e metta circolari esplicative o pareri. Non a caso si sono registrati quesiti al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica da parte di associazioni di categoria ed Amministrazioni (ANPAR e Città Metropolitana di Roma Capitale).

Particolarmente utile è la risposta fornita dal MASE all'interpello della Città Metropolitana di Roma Capitale che chiedeva chiarimenti in merito all'ambito di applicazione del Decreto ministeriale n. 127 del 2024. Nello specifico il tema riguardava la gestione del rifiuto con codice EER 170504 ("Terre e rocce da scavo"). Il Ministero ha specificato che coesistono due percorsi distinti e validi:

- Recupero diretto (R10): È ancora possibile recuperare il rifiuto tal quale tramite la procedura semplificata del D.M. 5 Febbraio 1998.
- Cessazione della qualifica di rifiuto: Per produrre "aggregato recuperato" secondo il nuovo D.M. 127/2024, è necessaria una procedura di autorizzazione ordinaria.

Questo tipo di **chiarimento ufficiale** è fondamentale perché risolve una delle principali criticità operative ed offre agli operatori una via d'uscita definita.

In tal senso potrebbe risultare anche molto utile l'emanazione di linee guida operative o circolari da parte delle singole Regioni o dalle loro Agenzie per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), in grado di definire delle procedure concrete. In tal senso si potrebbero per esempio definire le modalità di presentazione delle istanze di adeguamento delle autorizzazioni. Un tentativo in tal senso era stato fatto dalla Provincia dell'Aquila e dalla Regione Lombardia.

La **Regione Lombardia** con Circolare del 15 ottobre 2024 aveva fornito indicazioni regionali relative all'applicazione del D.M. 127/2024 (Regolamento end of waste rifiuti inerti da costruzione e demolizione) (vedasi "09_01_01_Allegato_Prime-indicazioni-applicazione-dm-127_24"). Le stesse però non sono più valide a causa di interpretazioni differenti da parte degli Enti interessati ai procedimenti emanati. L'interpretazione autentica sarà quindi di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in quanto unico soggetto titolato a chiarire in modo inequivocabile la portata applicativa del testo normativo (vedasi "Indicazioni in merito all'applicazione del DM 127_2024").

La **Provincia dell'Aquila** con Circolare – "Decreto Ministeriale n. 127 del 28 giugno 2024. "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006". Indirizzi per l'adeguamento degli impianti di recupero" (vedasi "Circolare_Adeguamento Impianti DM127_2024_Prov_l'Aquila")



Tipologia Documento:

Relazione RIFIUTI_SEMPLIFICAZIONI

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Elaborato per: Regione Piemonte

Codice Riferimento Scheda Moon	
Codice Scheda Assistenza Tecnica	
Titolo Progetto AT	Piano Attività Semplificazione 2025: Procedura P.4 RIFIUTI – D.M. 127 del 28/06/2024
Ente Soggetto Destinatario	Regione Piemonte
Responsabile dell'Ente Soggetto Destinatario	

Elaborato da:

Nome e Cognome	Profilo professionale		Firma
Luca Bruzzo	Ingegnere Chimico		
CONDIVISO CON			
Marcello Bonini Lucia Franzese	Referente di Struttura Complessa Geologo Avvocato		
Data consegna: 31/10/2025	Modalità di consegna: e-mail	Rev.: 04	Ricevente



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

PREMESSA

La consulenza richiesta è stata svolta nell'ambito dell'intervento 1000 Esperti PNRR e nel rispetto del Piano Territoriale Regionale approvato con DGR n. 5-4317 del 10 dicembre 2021 e ss. mm. e ii. Regione Piemonte, in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento, cura il raccordo con il Dipartimento di Funzione Pubblica, amministrazione centrale titolare, ed ha conferito l'incarico al sottoscritto ing. Luca Bruzzo nell'ambito del rapporto contrattuale gestito dalla Regione e per le finalità previste dal Piano Territoriale Regionale.

I pareri ed i contenuti riportati nel presente documento non sono da intendersi "obbligatori" o "vincolanti"; il materiale prodotto è acquisito da Regione Piemonte-Settore XST032 ai fini della gestione del Progetto 1000 Esperti e delle attività di rendicontazione, nel rispetto delle disposizioni di legge.

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI/NORMATIVI

D.M. Ambiente 20 ottobre 2022, n. 152

D.M. Ambiente 28 giugno 2024, n. 127

DECRETO 27 settembre 2022, n. 152

D.lgs. 152/2006 articolo 184-ter, comma 2

SINTESI DELL'ATTIVITÀ GIÀ SVOLTA AI FINI DELLA PRESENTE ASSISTENZA TECNICA

In prima battuta si è provveduto ad una analisi e relativi approfondimenti sul D.M. ambiente 127/2024 ed a un contestuale confronto con il precedente D.M. ambiente 152/2022.

A seguire si propongono i primi quesiti raccolti e le relative risposte pervenute.



QUESITI POSTI DA ANPAR AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E RISPOSTE RICEVUTE

Quesito 1:

Articolo 1 co. 2: "2. Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo".

Approfondimento:

- 1) Si chiede al Ministero di ribadire l'esclusione dall'adeguamento al Dm 127/2024 per le autorizzazioni EoW caso per caso che rispecchiano le condizioni di cui all'art. 1, comma 2 sopra richiamato, anche in virtù del fatto che il provvedimento in ogni caso parla di "rilascio e rinnovo" e non di revisione o adeguamento di queste autorizzazioni oggi in vigore.
- 2) Inoltre, in considerazione del fatto che sempre l'art. 1, comma 2 rimanda per le autorizzazioni EoW caso per caso unicamente all'art. 184ter, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006, si chiede di confermare il disposto normativo per cui le stesse autorizzazioni in sede di rinnovo o rilascio continueranno ad essere esaminate ai sensi dell'art. 184ter comma 3, in ossequio alle Linee Guida SNPA 41/2022 e dunque in maniera del tutto svincolata dalle condizioni fissate nel Dm 127/2024.

Risposte:

In merito a quanto richiesto al **punto 1)**, si rammenta come sin dall'entrata in vigore del precedente dm 152/2022 sia stato introdotto, all'articolo 8, l'obbligo di adeguare le autorizzazioni esistenti. Tale obbligo è presente altresì nel dm 127/2024 attualmente in vigore al medesimo articolo 8:

"1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell'aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. [...]". Si rappresenta come l'articolo 8 non preveda casi di esclusione in tal senso. Tuttavia, per **operazioni di recupero svolte sui rifiuti NON ricompresi nell'allegato 1 o per quelli compresi ma non utilizzati per gli scopi di cui all'allegato 2 è AMMISSIBILE ritenere che l'operatore possa NON presentare l'istanza di adeguamento entro i 180 gg dalla pubblicazione del DM e limitarsi ad attendere le scadenze previste per il rinnovo**



In merito al **punto 2)**, si chiarisce quanto segue.

L'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 stabilisce un ordine gerarchico in funzione del quale, al comma 3, viene previsto che *“in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2”* (ossia i Regolamenti comunitari o nazionali *end-of-waste* per specifiche tipologie di rifiuto) le varie tipologie di autorizzazione sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE (così come riformata dalla Dir. 2018/851): il cosiddetto *“caso per caso”*. Si rammenta, altresì, come il Consiglio di Stato attraverso la sentenza n. 1229/2018 abbia affermato con chiarezza la centralità della normativa nazionale nel riconoscimento dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. Appare evidente, dunque, che laddove esista una norma specifica di rango nazionale (i.e. i Regolamenti *end-of-waste* recanti la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto), è la stessa a trovare applicazione, nei suoi termini e nei suoi limiti.

Pertanto, per i codici EER e gli scopi specifici disciplinati dal Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006 (D.M. n. 127/2024), le autorizzazioni dovranno sempre fare riferimento ai criteri e ai parametri stabiliti dal Regolamento medesimo.

Laddove, invece, non sussista una norma nazionale, oppure qualora la casistica specifica non inerisca al campo di applicazione della medesima - trattando codici di rifiuti EER non ammessi dal Regolamento EoW di riferimento, o parzialmente non compresi, o ricompresi ma utilizzati per scopi specifici diversi - l'Autorità competente per quei codici e per quegli scopi specifici non disciplinati dalla norma nazionale dovrà procedere ad un procedimento autorizzatorio, per l'appunto, caso per caso, restando ferma l'obbligatorietà del parere vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, del D. Lgs. 152/2006.

Si rappresenta, infine, che qualora i rifiuti siano solo in parte elencati nella tabella 1 dell'Allegato 1 l'autorizzazione comprenderà:

- per i rifiuti elencati nella tabella 1 dell'Allegato 1 e destinati agli scopi specifici di cui all'Allegato 2, la cessazione della qualifica di rifiuto nel rispetto dei criteri di cui al dm 127/2024;
- per i restanti rifiuti, previo parere obbligatorio e vincolante delle ARPA/ISPRA, la cessazione della qualifica di rifiuto avverrà nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui all'articolo 184-ter sulla base dell'istruttoria svolta dall'autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni cd caso per caso.

•



Quesito 2:

Articolo 2, comma 1 “g) «lotto di aggregato recuperato»: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato”;

Approfondimento:

Si chiede al Ministero se ritiene corretta la lettura per cui, in linea con la normativa tecnica di settore, è possibile verificare le caratteristiche degli aggregati anche in continuo con le frequenze di controllo previste dal sistema di controllo della produzione in fabbrica (prospetto C.1 della UNI EN 13242) e non sui singoli lotti prodotti.

Risposte:

ANPAR fa salve le procedure per la dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3 del dm 127/2024 e si **riferisce esclusivamente le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5 del regolamento de quo.**

La normativa tecnica UNI EN 13242, cui fa riferimento ANPAR, afferisce alle frequenze di campionamento, mentre la norma tecnica UNI 932-1, cui fa riferimento il dm 127/2024, descrive le caratteristiche del campione globale, le quantità e il numero di prelievi per il campionamento finalizzato alle verifiche delle caratteristiche prestazionali dell'aggregato recuperato.

Tanto premesso, e sulla base della definizione di lotto di aggregato recuperato, si può ritenere che la sola verifica delle caratteristiche prestazionali possa avvenire mediante campionamento continuo, purché riferibile a ciascun lotto.

Questo perché l'Allegato 1 lettera c) prevede che Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

APPENDICE (normativa)

C CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

C.1

Introduzione

La presente appendice specifica un sistema di controllo della produzione in fabbrica degli aggregati al fine di garantire la conformità ai relativi requisiti della presente norma.

Le prestazioni del sistema di controllo della produzione in fabbrica devono essere valutate sulla base dei principi utilizzati nella presente appendice.



C.5.3

Frequenza ed ubicazione dell'ispezione, del campionamento e delle prove

La documentazione di controllo della produzione deve descrivere la frequenza e la natura delle ispezioni. La frequenza di campionamento e le prove, quando richieste, devono essere eseguite per le caratteristiche rilevanti specificate nei prospetti C.1 e C.2.

- Nota 1 La frequenza delle prove è generalmente correlata ai periodi di produzione. Un periodo di produzione è definito come un'intera settimana, mese o anno di giorni lavorativi di produzione.
- Nota 2 I requisiti per il controllo della produzione in fabbrica possono comprendere esami visivi. Qualsiasi scarto indicato da queste ispezioni può portare ad un aumento delle frequenze delle prove.
- Nota 3 Quando il valore misurato s'avvicina ad un limite specificato, può essere necessario aumentare la frequenza.
- Nota 4 In condizioni speciali le frequenze delle prove possono essere diminuite al di sotto di quelle riportate nei prospetti C.1 e C.2. Queste condizioni possono essere:
- apparecchiatura di produzione altamente automatizzata;
 - esperienza a lungo termine di regolarità di proprietà speciali;
 - giacimenti ad alto grado di conformità;
 - attivazione di un sistema di gestione della qualità con misure eccezionali di sorveglianza e di monitoraggio del processo di produzione.

Il produttore deve preparare un programma di frequenza delle prove tenendo conto dei requisiti minimi dei prospetti C.1 e C.2.

I motivi della diminuzione delle frequenze delle prove devono essere riportati nel documento del controllo della produzione in fabbrica.

5

CAMPIONE GLOBALE, QUANTITÀ E NUMERO DEI PRELIEVI

La quantità del campione globale deve essere calcolata tenendo conto della natura e del numero delle prove, delle dimensioni degli aggregati e della loro massa volumica.

Se vi è necessità di sottoporre a prova prelievi separati, invece del campione globale, la quantità dei prelievi deve essere calcolata sulla base degli stessi parametri sopra indicati. Scegliere il numero dei prelievi, presi per formare il campione globale, sulla base delle passate esperienze di campionamento per aggregati simili provenienti da condizioni di produzione simili.

Tali esperienze devono essere basate preferibilmente sui risultati dei resoconti di prova.

- Nota 1 Si consiglia di calcolare la massa minima di un campione globale secondo l'equazione seguente:

$$M = 6 \times \sqrt{D} \times \rho_b$$

dove:

M è la massa del campione, in kilogrammi;

D è la dimensione massima dei granuli, in millimetri;

ρ_b è la massa volumica in fruscio, in megagrammi per metro cubo, determinata come specificato nel prEN 1097-3.

- Nota 2 Una procedura che i produttori possono utilizzare per controllare se il numero di prelievi che stanno effettuando è adeguato ai loro prodotti e procedimenti è indicata nell'appendice B.

o



Quesito 3:

Articolo 8, comma 4: *“4. Fatta salva l'immediata applicabilità dell'articolo 5, comma 4, i produttori di aggregato recuperato operano nel rispetto dei criteri contenuti nel presente regolamento, a seguito dell'ottenimento dell'aggiornamento o del rinnovo delle autorizzazioni, o del decorso dei termini di efficacia della comunicazione aggiornata.”*

Articolo 5, comma 4: *“4. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3, il produttore di aggregato recuperato preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma Uni 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma Uni/Tr 11682. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla tabella 5, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma Uni 932-1. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi”;*

Approfondimento:

L' articolo 5, comma 4 prevede che il produttore:

- prelevi un campione da ogni lotto di aggregato in conformità alla norma Uni 10802 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- conservi presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della DdC – per le verifiche di conformità e idoneità volte al rispetto delle norme tecniche di cui alla Tab. 5, prelevi il campione in conformità alla norma Uni 932-1

Considerato che è alquanto probabile una sfasatura temporale anche di lunga durata fra la data di presentazione della domanda di adeguamento e quella di ottenimento del nuovo titolo autorizzativo, si chiede al Ministero di precisare quale parte della norma è operativa dal 26 settembre 2024 (data di entrata in vigore del Dm 127/2024).

Risposte:

Nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento delle comunicazioni ex art. 216, dell'aggiornamento o del rinnovo dell'autorizzazione, i produttori di aggregato recuperato operano in conformità ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento, fatta salva l'applicazione del termine di conservazione dei campioni eseguiti a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento (i.e. 26/9/2024) pari ad un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di conformità.

Dal 26/9/2024 il produttore di aggregato recuperato altresì preleva i campioni in conformità alla norma Uni 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma Uni/Tr 11682.

•



Quesito 4:

Articolo. 8, comma 2: *“Nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle autorizzazioni concesse ai sensi del Capo IV, del Titolo 1, della parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto, i produttori di aggregato recuperato operano in conformità ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento. Nel caso in cui, all'entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione sia in fase di rinnovo ai sensi degli articoli 29-octies, o 208, comma 12, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i produttori di aggregato recuperato operano, fino alla conclusione della stessa, in conformità ai titoli oggetto di rinnovo”.*

Approfondimento:

- 1) Si chiede al Ministero di chiarire: se durante il periodo transitorio un impianto che presenti istanza ad es. per estendere l'area autorizzata debba contestualmente e necessariamente adeguarsi alle modalità operative di cui al Dm 127/2024, oppure possa aspettare i termini concessi dal comma 1 dell'art. 8 del citato Dm;
- 2) se l'istanza di campagna di impianti mobili di cui al comma 15 dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 da presentarsi nel periodo transitorio offerto dallo stesso comma 2 dell'art. 8, tramite l'utilizzo di un impianto mobile autorizzato ante 26 settembre 2024, debba essere presentata richiamando le procedure di recupero di cui all'Atto autorizzativo esistente o debba necessariamente ispirarsi alle procedure di recupero di cui al Dm 127/2024.

Risposte:

L'articolo 8 dispone che il produttore dell'aggregato recuperato presenti all'autorità competente un aggiornamento dell'autorizzazione/comunicazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso *“ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento”.*

Le istanze afferenti a condizioni impiantistiche verranno valutate dalle Autorità competenti in sede di istruttoria dell'istanza e, in caso di modifiche sostanziali, dovendo l'autorità competente rilasciare un nuovo titolo autorizzativo, questo titolo sarà emanato ai sensi della norma vigente, quindi ai sensi del DM 127/2024 o ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3 (cd. caso per caso).

Ai sensi del comma 15 dell'articolo 208 gli impianti mobili di smaltimento o di recupero sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale mentre per lo svolgimento delle singole campagne di attività l'interessato effettua solo una comunicazione alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto.

Le condizioni per l'esercizio delle campagne mobili (ai fini del riconoscimento dell'*end of waste*) sono contemplate nell'autorizzazione per la quale vige lo stesso regime transitorio valido per le autorizzazioni previste per gli impianti fissi.

Pertanto, l'istanza di inizio campagna di impianti mobili da presentarsi nel periodo transitorio richiamerà l'atto autorizzativo (allegandolo) al momento vigente, fermi restando i termini di aggiornamento dell'autorizzazione previsti dall'art. 8 co 1.

•



Quesito 5:

Allegato 1, punto c) ultimo periodo: “c) *Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore*

[...]

Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati. Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto di trattamento all'interno del quale è stato prodotto, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche.”

Approfondimento:

Si chiede al Ministero di precisare se con l'espressione “*l'aggregato recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo*” si intenda che più lotti aventi le medesime caratteristiche possano essere abbancati in un unico cumulo in aree di deposito idonee interne o esterne all'impianto nel rispetto di “*tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche*”.

Risposte:

I rifiuti cessano di essere tali nel momento in cui si verifica il rispetto delle condizioni previste dal DM.

Da tale momento, pertanto, il gestore è libero di gestirli secondo le proprie regole organizzative aziendali non essendo previsto un obbligo/onere a suo carico di mantenere la separazione per lotti potendo essere depositato anche in aree esterne all'impianto, purché nella disponibilità del gestore.

La norma prescrive che durante la fase di verifica di conformità (e quindi antecedentemente al momento della cessazione, quando i rifiuti devono considerarsi ancora tali) i lotti devono essere mantenuti separati essendo vietata la loro miscelazione.

Finita tale fase il gestore potrà unire i lotti per caratteristiche/finalità assumendosi però il rischio di dover risalire al/ai lotto/i che l'autorità di controllo dovesse contestare come rifiuti e con esso il rischio di subire provvedimenti cautelari su quantità maggiori rispetto a quelle del singolo lotto.

Se un campione del lotto analizzato dovesse dimostrare la non conformità del medesimo lotto, tutto il cumulo in cui è stato mescolato potrebbe essere oggetto di sanzione.

°



Quesito 6:

Allegato 1, punto d.1):“d.1) Controlli sull’aggregato recuperato

Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto di parametri di cui alla Tabella 2 a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato prodotto previsti dall’Allegato 2 (articolo 4).[...]”

Approfondimento:

Si chiede quindi al Ministro:

1. in relazione al termine “per ogni lotto di aggregato recuperato” di precisare se si intende “in frazione unica”, precisando l’esclusione - per impossibilità tecnica - dalle verifiche ambientali dei cosiddetti aggregati grossi;
2. in relazione all’espressione “realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate” (Allegato 2, lett. a), di precisare se il termine colmate non sia da leggersi come meri rispristini morfologici in terreni naturali ma anche utilizzo in aree industriali (es. manutenzione di una massicciata di un piazzale in una zona produttiva); in caso di chiara indicazione agli Enti competenti delle specifiche aree di utilizzo di tali prodotti in disponibilità dell’impianto, è consentito riferimento anche alla seconda colonna delle concentrazioni limite della Tabella 2.

Risposte:

Punto 1)

Con riferimento agli “aggregati grossi” sono le stesse norme tecniche richiamate nel DM che prevedono la frantumazione del campione sia per la verifica delle concentrazioni sia per il test di cessione. Peraltro, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, il produttore di aggregato recuperato è obbligato a effettuare il prelievo di un campione rappresentativo da ogni lotto prodotto, in conformità alla norma UNI 10802.

La revisione più recente di questa norma, pubblicata nell’ottobre 2023, esplicita che i principi tecnici in essa definiti possono essere applicati anche ad altre matrici solide e liquide, come gli **End of Waste**, confermando quindi la compatibilità del campionamento con tali materiali. Per quanto riguarda il test di cessione è in corso di valutazione la costituzione di un tavolo per valutare il livello di frantumazione del campione e le modalità di ricostruzione dello stesso considerando che una frantumazione troppo spinta determina un aumento del rilascio che potrebbe portare ad una sovrastima del pericolo.

Punto 2)

La disciplina dell’End of Waste prevede la cessazione della qualifica di rifiuto e la produzione di un prodotto che può circolare liberamente e non può essere riferito ad una specifica area di utilizzo. I requisiti di qualità ambientale devono pertanto essere rispettati in funzione dell’utilizzo specifico a prescindere dall’area di utilizzo. A questo scopo i limiti della Tabella 2 sono differenziati in funzione degli utilizzi dell’aggregato prodotto e non delle destinazioni d’uso dei siti in cui lo stesso è utilizzato. Gli utilizzi di cui alla lettera a) dell’Allegato 2 (realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate) risultano essere i più critici dal punto di vista ambientale in considerazione del fatto che tali utilizzi comportano il contatto del materiale riciclato con il suolo, anche in misura consistente e per tempi notevolmente lunghi e ciò potrebbe comportare un rischio di tipo ambientale e sanitario legato al possibile rilascio



di sostanze pericolose e altri contaminanti nell'ambiente. Infatti, per "colmata" si intende il riempimento di una depressione ottenuto convogliando per mezzo di canali acque torbide che lasciano sedimentare i materiali solidi contenuti in sospensione. Pertanto, è stato ritenuto necessario adottare, per tali utilizzi, i limiti più restrittivi, ossia quelli indicati nella prima colonna della Tabella 2, indipendentemente dalla destinazione d'uso del sito in cui verrà utilizzato l'aggregato riciclato.

La questione dei ripristini ambientali, riempimenti e colmate in aree ad uso industriale si configura come un tema della prossima attività di monitoraggio, in quanto segnalato da tutti gli SH.

Si precisa che il dm 127/2024 non assimila l'aggregato riciclato ad un suolo, come sostenuto da ANPAR, ma si limita a richiamare concentrazioni limite di utilizzo ispirate alla normativa sui siti contaminati. Si ribadisce inoltre che, per gli utilizzi specificati nell'Allegato 2, lett. a) del Regolamento 127/2024, è obbligatorio rispettare i valori limite di concentrazione indicati nella terza colonna della Tabella 2 dell'Allegato 1 dello stesso regolamento, indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'area (ad esempio, area a uso industriale).

°

Quesito 7:

ALLEGATO 2 - "In tabella 5 si riporta un elenco delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato. Ove tali norme tecniche siano sottoposte a modifica, revisione o sostituzione, sarà necessario rispettare le norme tecniche così come modificate o revisionate, ovvero quelle introdotte in sostituzione di quelle elencate".

Approfondimento:

Si chiede al Ministero di precisare se con riferimento alla tabella 5 (ultimo capoverso precedente alla stessa), i "Prospetti" specificati nell'ultima colonna della tabella 5 (idoneità di utilizzo) sono da intendersi indicativi ed integrabili con quelli presenti negli aggiornamenti delle norme tecniche (introdotti in sostituzione di quelli citati) oppure in nuove norme tecniche e nei capitoli speciali di appalto.

Risposte:

Lo stesso allegato 2 recita *"In Tabella 5 si riporta un elenco delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato. Ove tali norme tecniche siano sottoposte a modifica, revisione o sostituzione, sarà necessario rispettare le norme tecniche così come modificate o revisionate, ovvero quelle introdotte in sostituzione di quelle elencate."* Pertanto, gli utilizzi sono tassativamente quelli previsti dal DM e non possono essere modificati mentre possono essere modificate le norme tecniche relative a tali utilizzi. In tal caso è obbligatorio fare riferimento alle norme aggiornate. Invece non è possibile fare riferimento a nuove norme tecniche a meno di effettuare una modifica del DM stesso.

Non si ritiene ammissibile all'interno del regolamento rimandare a scopi specifici disciplinati da capitoli tecnici suscettibili di possibile discrezionalità.

Si rimanda solo alle norme tecniche, cui i capitoli stessi sono chiamati a riferirsi.

°



Quesito 8:

Tabella 3 alla lettera d.2 dell'Allegato 1 riporta i valori riferiti al test di cessione sull'aggregato recuperato.

Per quanto il parametro "solfati" si evidenzia che questo include il solfato di calcio biidrato o semiidrato che è costituente del gesso comune, materiale utilizzato diffusamente in edilizia e pertanto costituente dei rifiuti ammissibili al trattamento per la produzione di aggregato recuperato, ancorché derivanti da cantieri sottoposti a demolizione selettiva.

Approfondimento:

Pertanto, visto che il solfato di calcio biidrato e il solfato di calcio semiidrato sono costituenti dei rifiuti sottoposti al trattamento per la produzione di aggregati recuperati, si richiede di confermare che nel test di cessione sull'aggregato recuperato, non debbano essere inclusi nella determinazione del parametro "solfati".

Si chiede al Ministero di confermare se rispetto ai limiti richiamati alla tabella 3 dell'allegato 1, lettera d.2), la verifica sui solfati esclude il solfato di calcio biidrato e il solfato di calcio semiidrato.

Risposte:

Rispetto ai limiti richiamati alla tabella 3 dell'allegato 1, lettera d.2), **la verifica sui solfati NON esclude il solfato di calcio biidrato e il solfato di calcio semiidrato.**

Sul punto si ricorda che il valore del parametro solfati è stato individuato a seguito di richiesta di parere da parte del MASE a ISS e ISPRA che si sono pronunciati concordando di fissare il limite a 750 mg/l. Per pervenire alla definizione di tale limite ISPRA ha effettuato specifiche simulazioni di analisi di rischio con concentrazioni crescenti di solfato, le cui risultanze hanno permesso di fissare il limite di 750 mg/l, ritenendo tale valore adeguato e rispondente alle esigenze di salvaguardia e tutela sia della salute umana che dell'ambiente. In un successivo parere reso al MASE, ISPRA ha poi ulteriormente ribadito che *"Al fine di fornire adeguate garanzie dal punto di vista ambientale, è stata considerata la presenza di cloruri e solfati nelle acque sotterranee, i valori di riferimento nelle normative europee e nazionali e simulato l'impatto degli aggregati recuperati sulle acque sotterranee. Sulla base delle simulazioni effettuate, per il dettaglio delle quali si rinvia alla nota prot. n. 2020/21813 del 22/05/2020, sul potenziale impatto per le acque sotterranee di cloruri e solfati provenienti da aggregati recuperati, considerando lo scenario più conservativo di rilascio dei suddetti inquinanti in falda, questo Istituto ha evidenziato come la concentrazione di 750 mg/l nell'eluato relativa ai parametri solfati e cloruri possa considerarsi sufficientemente cautelante.*

°



Quesito 9:

ALL. 1 LET. A) RIFIUTI AMMISSIBILI - *“Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili [...]. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati. Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica”.*

Approfondimento:

In relazione al termine “rifiuti interrati” si chiede al Ministero di precisare se nell’ambito di tale tipologia di rifiuti sono esclusi i rifiuti provenienti da attività costruzione/demolizione edifici, demolizione di massicciate ed altre opere presenti sotto o sopra il piano di campagna o costruzione rete infrastrutturale, in quanto i rifiuti si intendono prodotti da tali attività e non vengono considerati rifiuti interrati.

Inoltre, in considerazione a quanto disposto in materia di bonifiche, il termine *“provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica”* dovrebbe riferirsi unicamente porzioni del sito che risultano contaminate da evidenze riscontrate nelle fasi di caratterizzazioni e/o di progetto di bonifica e non al perimetro del sito che potrebbe essere rappresentato anche da aree con certificazione parziale o autorizzati a interventi e opere.

Pertanto, in tale ottica, si chiede al Ministero di chiarire se l’esclusione riguarda unicamente i rifiuti provenienti da aree interne dei siti ancora contaminati, escludendo da tale contesto le aree parzialmente certificate o soggette a interventi e opere.

Risposte:

Se si tratta di rifiuti prodotti da attività di demolizione di opere preesistenti (i.e. sotto il piano campagna) allora questi sono rifiuti prodotti da attività di demolizione. Se invece nell’ambito dell’attività di demolizione/costruzione si rinvenissero dei rifiuti interrati ex ante allora essi devono intendersi i veri e propri rifiuti interrati.

Sono inclusi tutti i siti nei quali è ancora in corso un procedimento di bonifica, quindi in assenza di certificazione di avvenuta bonifica.

Si rammenta che è onere del produttore dei rifiuti classificare correttamente il rifiuto



Quesito 10

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Città Metropolitana di Roma Capitale chiede chiarimenti in merito all'ambito di applicazione del Decreto ministeriale n. 127 del 2024 e in particolare formula i seguenti quesiti:

- 1) se, sulla base delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127, non sia più possibile effettuare direttamente il recupero ambientale (R10) del rifiuto individuato dal codice EER 170504, ma che lo stesso debba necessariamente essere sottoposto ad una preventiva operazione di recupero (R5) che ne attesti la cessazione della qualifica di rifiuto conformemente al predetto decreto;
- 2) se, sulla base del Decreto ministeriale 5 febbraio 1998, che non prevede l'operazione R5 per la tipologia 7.31-bis ai fini dell'utilizzo in recuperi ambientali, il rifiuto con codice EER 170504 possa essere autorizzato all'operazione R5 in procedura semplificata ex articoli 214 e 216 del D.lgs. n. 152 del 2006 solamente per l'industria della ceramica e dei laterizi e per la formazione di rilevamenti e sottofondi stradali. Conseguentemente, se per l'utilizzo nei recuperi ambientali e per gli altri utilizzi previsti dal Decreto ministeriale n. 127 del 2024, invece, la produzione di aggregato recuperato dal rifiuto con codice EER170504 debba essere autorizzata in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152 del 2006.

Riferimenti Normativi

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare l'articolo 184-ter rubricato "Cessazione della qualifica di rifiuto";
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";
- Decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".

Risposte:

In considerazione del quadro normativo sopraesposto, del parere tecnico di ISPRA, richiesto con nota prot. n. 59028 del 28 marzo 2025 e acquisito con nota prot. n. 108787 del 9 giugno 2025, alla luce dell'istruttoria condotta si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 184-ter del D. Lgs. n. 152 del 2006, e in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva 2008/98/CE, un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;



- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

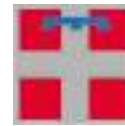
Il medesimo articolo 184-ter, al comma 2, prevede che in assenza di criteri comunitari il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica può definire, mediante uno o più decreti, criteri per specifiche tipologie di rifiuto. Va altresì menzionato l'articolo 184-ter, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui

"...In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 (sulla cessazione della qualifica di rifiuto), continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 (...) e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269".

In tale cornice giuridica è stato adottato il Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127, recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale; all'allegato 1, tabella 1, il decreto individua i criteri attraverso cui i rifiuti cessano di essere tali per divenire prodotto, vale a dire *"aggregato recuperato"* per come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del medesimo decreto. L'aggregato recuperato può essere successivamente utilizzato per gli scopi specifici individuati nell'Allegato 2, qualora rispetti i requisiti di qualità per l'utilizzo previsto.

In questo contesto si rappresenta che l'articolo 8, comma 1, del Decreto ministeriale n. 127 del 2024, prevede che *"...ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell'aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III -bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, [...] inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4 e ai valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto"*. Dalla lettura della disposizione emerge, dunque, che, nell'ambito delle operazioni di recupero in argomento, le disposizioni del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 continuano ad applicarsi esclusivamente per ciò che concerne i limiti quantitativi, i valori limite per le emissioni e le norme tecniche, rientrando invece nel perimetro di applicazione del decreto ministeriale n. 127 del 2024 i profili concernenti i rifiuti in ingresso, le operazioni di recupero, o i prodotti emergenti dal processo di cessazione della qualifica di rifiuto.

Ciò posto, con riferimento al primo quesito, occorre tenere in considerazione che il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di procedure semplificate, all'allegato 1, sub-allegato 1, tipologia 7.31-bis, prevede diverse attività di recupero dei rifiuti classificati con il codice



EER 170504, tra cui l'utilizzo per recuperi ambientali, attraverso l'operazione R10 *"trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia"*, subordinando lo stesso all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui all'allegato 3 del medesimo decreto nonché a quanto stabilito dall'articolo 5 del medesimo decreto secondo il quale: *"L'utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 (recupero ambientale) è sottoposto alle procedure semplificate (...) a condizione che:*

a) i rifiuti non siano pericolosi;

b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;

c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera b);

d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare.

d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito".

Tale forma di recupero, differisce, quindi, in modo sostanziale da quello effettuato ai sensi del decreto ministeriale n. 127 del 2024, che presuppone invece la cessazione della qualifica di rifiuto con la produzione di aggregato recuperato e l'utilizzo di quest'ultimo prodotto nell'ambito della *realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate*.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, non può dunque ritenersi ammissibile quanto sostenuto nell'istanza, secondo cui il recupero identificato con l'operazione R10 non sarebbe più consentito direttamente per il rifiuto classificato EER 17 05 04, ma dovrebbe necessariamente essere preceduto da un trattamento di cui all'operazione R5 finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi del decreto ministeriale n. 127 del 2024.

Tale interpretazione, infatti, non risulta coerente con il quadro normativo vigente che opera una distinzione tra l'utilizzo del rifiuto per recuperi ambientali nell'ambito delle procedure semplificate e l'impiego del prodotto "aggregato recuperato" ottenuto a seguito di operazioni di End of Waste.

Le considerazioni sopra richiamate valgono anche per il secondo quesito posto.

In conclusione, si rappresenta dunque come, ai sensi della normativa vigente, per la produzione di aggregato recuperato da impiegare in interventi di recupero ambientale l'impianto di recupero rifiuti debba essere autorizzato, ai sensi del Decreto ministeriale n. 127 del 2024, mediante la procedura ordinaria di cui all'articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006. Diversamente, il recupero ambientale di un sito mediante l'utilizzo dei rifiuti rientranti nella tipologia 7.31-bis del decreto 5 febbraio 1998, segue la procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'articolo 3- septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.



Quesito 11

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Provincia di Campobasso chiede chiarimenti in merito alla possibilità di rilasciare una specifica autorizzazione alla miscelazione dei rifiuti, da effettuarsi prima dell'operazione di recupero volta alla cessazione della qualifica di rifiuto per la produzione di aggregato recuperato, nell'ambito di quanto disciplinato dal decreto ministeriale n. 127 del 2024.

Riferimenti Normativi

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare l'articolo 184-ter rubricato "*Cessazione della qualifica di rifiuto*";
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*";
- Decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*".

Risposte - CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

In considerazione del quadro normativo sopraesposto, del parere tecnico di ISPRA richiesto con nota prot. n. 97038 del 21 maggio 2025, acquisito con nota prot. n. 134748 del 16 luglio 2025, e alla luce dell'istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue.

Occorre premettere che per la produzione di aggregato recuperato condotta conformemente al decreto ministeriale n. 127 del 2024 sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione elencati nella Tabella 1, punto 1 - allegato 1 al decreto stesso nonché gli ulteriori rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2.

Il citato decreto prevede, alla lettera b) del medesimo allegato, che i rifiuti in ingresso siano sottoposti, prima del trattamento, a specifiche verifiche che comprendono l'esame della documentazione, il controllo visivo ed eventuali controlli supplementari. La stessa disposizione stabilisce, inoltre, che i rifiuti conformi, di cui alla Tabella 1, siano successivamente sottoposti alla messa in riserva in un'area dedicata esclusivamente ad essi e strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con tipologie di rifiuti non ammessi.

Con riferimento all'operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, è utile ricordare che l'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 127 del 2024, per gli impianti di recupero assoggettati al regime semplificato ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rinvia alle norme tecniche generali di cui all'allegato 5 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998. Tra le prescrizioni ivi contenute, è espressamente disposto che il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte ed opportunamente separate per ciascuna tipologia di rifiuto individuata e realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.



Il processo di lavorazione, che segue alla messa in riserva e definito alla lettera c) del citato allegato 1, prevede alcune fasi meccaniche - quali frantumazione, vagliatura/selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate - elencate a titolo non esaustivo; non viene dunque esclusa la possibilità di miscelare i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato, purché gli stessi siano quelli elencati nella Tabella 1 e che tale operazione non comprometta il successivo recupero per le finalità di cui al decreto ministeriale n. 127 del 2024.

Appare utile ricordare che l'operazione di recupero R12 *“scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”*, individuata nell'allegato C, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in base alla nota 7) del medesimo allegato, può essere utilizzata *“in mancanza di un altro codice R appropriato”* e *“può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11”*.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che l'operazione di recupero finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del decreto ministeriale n. 127 del 2024 possa pertanto includere la miscelazione dei rifiuti ammessi, nei termini sopra esposti, senza che ciò comporti la necessità di una specifica autorizzazione all'operazione R12 né di una nuova classificazione del rifiuto.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'articolo 3- septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.